SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 aprile 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 marzo 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Trote del Trentino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazione geografica dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'articolo 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dall'Associazione Troticoltori Trentini, con sede in Trento, Via Guardini n. 73, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Trote del Trentino, ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 2984 del 14 febbraio 2012 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione Troticoltori Trentini, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Trote del Trentino, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione Troticoltori Trentini, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Trote del Trentino, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Trote del Trentino.

Art. 2.

La denominazione Trote del Trentino è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Trote del Trentino, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'articolo 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'articolo 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2012

Il direttore generale: SANNA

12A04093

DECRETO 28 marzo 2012.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Bresaola della Valtellina".

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 2 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- serie generale n. 96 del 27 aprile 2009, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 2 aprile 2009, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio per la Tutela del nome Bresaola della Valtellina ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni Srl» quale organismo di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 aprile 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con decreto 2 aprile 2009, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 2 aprile 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 28 marzo 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A04092

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione. Imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge. Revisione della pregressa programmazione e assegnazione di risorse, ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011. (Deliberazione n. 6/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003 n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 6-*quinquies* della predetta legge n. 133/2008, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture) e prevede la concentrazione, da parte delle Regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale, delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale (QSN);

Visto in particolare l'art. 18 della citata legge n. 2/2009, come modificato dall'art. 7-*quinquies*, commi 10 e 11, della legge 9 aprile 2009, n. 33 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che prevede l'assegnazione, da parte del CIPE, di una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS a favore del Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del Fondo infrastrutture di cui al richiamato art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008 e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Visto l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede che il CIPE possa assegnare risorse, fino a un massimo di 800 milioni di euro a valere sul FAS, per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese (c.d. Banda larga), importo da ultimo quantificato dal CIPE in 370 milioni di euro con la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (G.U n. 80/2011);

Visto l'art. 4, commi 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, che prevede che il CIPE, con proprie deliberazioni, determini le quote annuali del contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro assegnato alla Società «Stretto di Messina S.p.A.» a valere sulle risorse del citato Fondo infrastrutture, compatibilmente con in vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte;

Visto il successivo art. 4-*septies* della predetta legge n. 102/2009, che destina all'Istituto sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto in favore della filiera agroalimentare e ne pone la copertura a valere sulle risorse del Fondo

strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, prevedendo l'adozione di una delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) che all'art. 2, comma 55, dispone che per le necessità del settore agricolo, il CIPE individui i programmi da sostenere e destini un importo di 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture;

Visto il comma 219 del citato art. 2, il quale, per far fronte alla grave e urgente emergenza dovuta al sovrappopolamento delle carceri, dispone lo stanziamento di complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del richiamato Fondo infrastrutture, destinato all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell'art. 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che tra l'altro dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tra le quali è compresa la Missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale», alla quale afferisce il FAS;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della citata legge n. 122/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

Visto in particolare l'art. 10, comma 2, della citata legge n. 111/2011, il quale prevede che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato assicurino, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato C della medesima legge;

Visto il successivo comma 4 del medesimo art. 10, come modificato dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 in seguito richiamato, il quale prevede che, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità 2012-2014, i Ministri competenti propongano gli interventi correttivi ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui al citato comma 2, con esclusione delle proposte di riduzione delle risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del FSC;

Visto inoltre l'art. 40, comma 1-*bis* della stessa legge n. 111/2011, che rende definitivi gli accantonamenti disposti dall'art. 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevedendo altresì che le entrate di cui al primo periodo del citato comma 13 siano destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

Considerato che, in applicazione di quanto previsto dal suddetto art. 40, l'accantonamento relativo al FSC è pari a 950.424.567 euro e costituisce riduzione dello stesso Fondo per l'anno 2011;

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011, che ripartisce tra i vari Ministeri le riduzioni di spesa di cui alla richiamata legge n. 111/2011, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto per il periodo 2012-2014, escludendo dalle predette riduzioni le quote del FSC destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione e alle altre misure assunte in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo del mese di aprile 2009;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Visto in particolare l'art. 3 della citata legge di stabilità 2012, che, in attuazione del richiamato art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 98/2011, dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri per gli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla stessa legge;

Vista la tabella E allegata alla legge di stabilità 2012, dalla quale la dotazione del FSC risulta ridotta, in termini di competenza e di cassa, di un importo di 3.350.530.000 euro per il 2012, 2.533.975.000 euro per il 2013, 1.802.517.000 euro per il 2014 e 1.802.517.000 euro per il 2015, con una riduzione complessiva a carico del relativo capitolo di bilancio pari a euro 9.489.539.000, per il periodo 2012-2015;

Considerato che, a seguito delle citate riduzioni, la dotazione complessiva del FSC risulta pari a 33.469.216.000 euro, di cui 7.116.014.000 euro relativi ai residui rive-

nienti dalle annualità 2011 e precedenti e 26.353.202.000 euro quale dotazione prevista dalla citata tabella E per il periodo 2012-2015 (3.786.986.000 euro per l'anno 2012, 11.366.025.000 euro per il 2013, 5.880.866.000 euro per il 2014 e 5.319.325.000 euro per l'anno 2015 e successivi);

Visto l'art. 33, comma 2, della stessa legge di stabilità, il quale prevede che le risorse del FSC siano assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali;

Visto il successivo comma 3, che assegna al FSC una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013 e dispone che tali interventi siano individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G. U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 9 novembre 2007, n. 122 (*G.U.* n. 72/2008) con la quale è stata disposta una prima assegnazione di 500 milioni di euro a carico del FAS (ora *FSC)* per il finanziamento degli interventi di viabilità secondaria nelle Regioni Calabria e Sicilia in attuazione dell'art. 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G. U. n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato FSC per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*G.U.* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle preliminari allocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la successiva delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1 (*G.U.* n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate al FSC da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della predetta delibera n. 166/2007, è stata aggiornata la dotazione complessiva del FSC per il periodo di programmazione 2007-2013 con una destinazione di 27.027 milioni di euro ai programmi strategici di interesse regionale, ai programmi interregionali e agli obiettivi di servizio e di 18.053 milioni di euro in favore delle Amministrazioni centrali;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 2 (*G.U.* n. 90/2009), con la quale è stata assegnata in favore del richiamato Fondo sociale per occupazione e formazione una dotazione di 4.000 milioni di euro, a valere sulle risorse del FSC complessivamente disponibili in favore delle Amministrazioni centrali, come risultanti dalla predetta delibera n. 1/2009;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*G.U.* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di 500 milioni di euro di cui all'art. 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 4 (*G.U.* n. 121/2009), con la quale questo Comitato, a valere sulle risorse del FSC disponibili per le amministrazioni centrali, ha disposto una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale dotazione iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010, n. 79 (G.U n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FSC e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari per le Regioni dell'allora denominato «obiettivo 1», che individua le risorse a quel momento disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (G.U n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013» con la quale questo Comitato, per effetto della riduzione di 4.990,7 milioni di euro della dotazione finanziaria della missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale» disposta dall'art. 2 della citata legge n. 122/2010, ha ulteriormente ridotto le assegnazioni FSC di cui alle delibere di questo Comitato relative alla programmazione 2000-2006 e 2007-2013 come da tabella allegata alla me-

desima delibera n. 1/2001, che ridetermina in 24.023.100 euro le risorse per il periodo 2007-2013 destinate ai programmi strategici di interesse regionale, ai programmi interregionali e agli obiettivi di servizio, in 200,6 milioni di euro la dotazione residua del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale e in 577 milioni di euro la disponibilità residua del Fondo infrastrutture;

Considerato che, dopo l'adozione della predetta delibera n. 1/2011, la disponibilità del Fondo strategico si è ulteriormente ridotta a 152,5 milioni di euro, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 31, e 10, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e a seguito delle assegnazioni disposte da questo Comitato, a valere sul medesimo Fondo, con le delibere 5 maggio 2011, n. 15 (*G.U.* n. 227/2011) e n. 17 (*G.U.* n. 293/2011);

Considerato inoltre che, successivamente alla predetta delibera n. 1/2011, la disponibilità del Fondo infrastrutture si è ulteriormente ridotta a 18,6 milioni di euro a seguito delle assegnazioni disposte da questo Comitato, a valere sul medesimo Fondo, con le delibere 5 maggio 2011, n. 12 (*G.U.* n. 244/2011) e n. 15 (*G.U.* n. 227/2011);

Viste le delibere di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 4 (*G.U.* n. 121/2009), 26 giugno 2009, n. 36 (*G.U.* n. 302/2009), 31 luglio 2009, n. 67 (*G.U.* n. 296/2009) e n. 69 (*G.U.* n. 203/2009), 6 novembre 2009, n. 86 (*G.U.* n. 23/2011), 22 luglio 2010, n. 68 (*G.U.* n. 295/2010), 5 maggio 2011, n. 15 (*G.U.* n. 227/2011) e n. 17(*G.U.* n. 293/2011), con le quali sono state disposte assegnazioni in favore di vari interventi, con copertura a valere sul citato Fondo strategico;

Viste inoltre le delibere di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 5 (*G.U.* n. 225/2009); 8 maggio 2009, n. 20 (*G.U.* n. 298/2009); 26 giugno 2009, n. 37 (*G.U.* n. 14/2010), n. 43 (*G.U.* n. 32/2010), n. 47 (*G.U.* n. 234/2009) e n. 48 (*G.U.* n. 237/2009); 31 luglio 2009, n. 54 (*G.U.* n. 273/2009), n. 55 (*G.U.* n. 14/2010), n. 56 (*G.U.* n. 6/2010), n. 59 (*G.U.* n. 14/2010), n. 73 (*G.U.* n. 14/2010), n. 74 (*G.U.* n. 47/2010), n. 75 (*G.U.* n. 23/2010) e n. 76 (*G.U.* n. 14/2010); 22 settembre 2009, n. 81 (*G.U.* n. 51/2010), 6 novembre 2009, n. 83 (*G.U.* n. 294/2010), n. 98 (*G.U.* n. 52/2010), n. 100 (*G.U.* n. 87/2010), n. 101 (*G.U.* n. 51/2011), n. 102 (*G.U.* n. 36/2010), n. 103 (*G.U.* n. 295/2010), n. 104 (*G.U.* n. 67/2010), n. 105 (*G.U.* n. 44/2010) e n. 106 (*G.U.* n. 67/2010); 17 dicembre 2009, n. 121 (*G.U.* n. 295/2010); 13 maggio 2010, n. 32 (*G.U.* n. 216/2010) e n. 41 (*G.U.* n. 268/2010); 22 luglio 2010, n. 60 (*G.U.* n. 52/2011) e 64 (*G.U.* n. 7/2011); 18 novembre 2010, n. 86 (*G.U.* n. 79/2011), n. 103 (*G.U.* n. 125/2011), n. 104 (*G.U.* n. 67/2010), n. 105 (*G.U.* n. 83/2011), n. 106 (*G.U.* n. 83/2011) e n. 107 (*G.U.* n. 94/2011); 5 maggio 2011, n. 12 (*G.U.* n. 244/2011), con le quali sono state disposte assegnazioni in favore di vari interventi, con copertura a valere sul citato Fondo infrastrutture;

Vista la delibera n. 83 del 6 dicembre 2011, da registrarsi alla Corte dei conti, che in applicazione dell'art. 33, comma 2, della citata legge 183/2011 ha disposto l'assegnazione di risorse a favore di opere indifferibili per un importo complessivo di 439,9 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di 2.800 milioni di euro recata dal successivo comma 3 del medesimo articolo;

Considerata la necessità di definire con la presente delibera l'imputazione delle citate riduzioni di spesa disposte *ope legis* a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per un importo complessivo di 10.439.963.567 euro, di cui 950.424.567 euro relativi all'anno 2011 e 9.489.539.000 euro relativi al periodo 2012-2015;

Ritenuto necessario imputare la citata riduzione complessiva di 10.439.963.567 euro alla programmazione nazionale 2000-2006, a quella precedente il 2000, nonché alla programmazione nazionale 2007-2013 con esclusione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione ed alle altre misure assunte in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo del mese di aprile 2009, come previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011;

Considerato che, relativamente al periodo di programmazione 2007-2013, le risorse relative al Fondo sociale per occupazione e formazione, complessivamente pari a 4.000 milioni di euro, risultano completamente trasferite e quindi non disponibili ai fini della imputazione delle riduzioni in esame che incidono pertanto sulle sole risorse non ancora trasferite relative al Fondo infrastrutture e al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Vista la nota n. 25 del 9 gennaio 2012 con la quale il Ministro per la coesione territoriale ha chiesto alle Amministrazioni centrali titolari delle risorse del FSC di comunicare i titoli giuridici perfezionati relativi alla programmazione nazionale 2007-2013, 2000-2006 e precedente al 2000 del medesimo Fondo, tenuto anche conto della dotazione finanziaria aggiuntiva di 2.800 milioni di euro recata dal richiamato art. 33, comma 3, della legge n. 183/2011;

Preso atto che, nel corso delle riunioni tecniche del 13 e 19 gennaio 2012 svoltesi rispettivamente presso gli uffici del Ministro per la coesione territoriale e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati esaminati i dati e le proposte forniti dalle competenti Amministrazioni centrali in risposta alla predetta richiesta del citato Ministro, nonché i dati finanziari aggiornati relativi alla programmazione nazionale e regionale del FSC;

Vista la nota 19 gennaio 2012, n. 245, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Visto il decreto interministeriale del 19 gennaio 2012 adottato, ai sensi del citato art. 33, comma 3, della legge n. 183/2011, dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la coesione territoriale con il quale, su proposta dei Ministri interessati, sono individuati gli interventi da finanziare a valere sulle disponibilità di cui al citato comma 3;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Delibera:

1. Il quadro finanziario complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo 2012-2015, al netto delle riduzioni di spesa disposte in via legislativa di cui alle premesse pari a 10.439.963.567 euro, è il seguente:

	(milioni di euro)
FSC per le annualità 2012-2015 (tabella E della legge di stabilità 2012)	26.353,202
Residui FSC da bilancio - 1° gennaio 2012	7.116,014
Totale FSC da bilancio	33.469,216
a detrarre:	
Assegnazioni escluse dalle riduzioni «*ope legis*», al netto dei trasferimenti già operati:	31.410,333
FSC regionale 2007-2013	21.839,667
FSC regionale 2000-2006	5.666,840
FSC regionale non ricompreso nelle intese istituzionali di programma e precedente al periodo di programmazione 2000-2006	203,810
Ricostruzione post - terremoto Abruzzo	3.700,016
IMPORTO RESIDUO PER LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE	2.058,883
Ulteriori stanziamenti del FSC recati, per l'anno 2015, dalla legge di stabilità n. 183/2011 (art. 33, comma 3) aggiuntivi rispetto alla dotazione di tabella E	2.800,000
DOTAZIONE COMPLESSIVA DEL FSC PER LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE	4.858,883
Assegnazioni già disposte a carico dell'art. 33, comma 3, della legge n. 183/2011 (delibera CIPE n. 83 del 6 dicembre 2011)	439,990
DISPONIBILITÀ RESIDUE DEL FSC PER LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE	4.418,893

2. Ai sensi dell'art. 33, comma 2, della richiamata legge n. 183/2011 viene disposta la seguente articolazione pluriennale, in termini di cassa, delle richiamate risorse del FSC complessivamente disponibili per la programmazione nazionale, pari a 4.858,883 milioni di euro:

					(milioni di euro)
Annualità	2012	2013	2014	2015 e successivi	Totale
Importo	600,000	700,000	758,833	2.800,000	4.858,883

3. Le riduzioni di cui al precedente punto 1, complessivamente disposte a carico Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla legge, vengono imputate, quanto all'importo di 7.649,785 milioni di euro a carico della programmazione nazionale 2007-2013 e, quanto a 2.790,179 milioni di euro, a carico della programmazione nazionale 2000-2006 e di quella antecedente al 2000.

In particolare, per quanto concerne la programmazione nazionale 2007-2013, il citato importo di 7.649,785 milioni di euro è imputato a carico delle risorse non trasferite, alla data del 31 dicembre 2011, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione a favore delle Amministrazioni centrali beneficiarie di finalizzazioni di legge o di assegnazioni disposte dal CIPE, con le delibere richiamate in premessa, a carico del Fondo infrastrutture (6.332,231 milioni di euro) e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (1.317,554 milioni di euro) come riportato nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante.

4. Sono confermate, a fronte di titoli giuridici perfezionati, le assegnazioni relative alla pregressa programmazione relativa al periodo 2000-2006 e antecedente al 2000 di cui alla allegata tabella 3 che costituisce parte integrante della presente delibera, per un importo complessivo di 1.690,029 milioni di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili per la medesima programmazione nazionale, pari a 2.058,883 milioni di euro, con una disponibilità residua di 368,854 milioni di euro.

5. Per la prosecuzione degli interventi della programmazione nazionale 2007-2013 interessati dall'imputazione delle citate riduzioni di spesa, provvisti di titoli giuridici perfezionati e ritenuti indifferibili dalle competenti Amministrazioni di settore, è disposta l'assegnazione complessiva di 1.583,741 milioni di euro di cui alla allegata tabella 4 che costituisce parte integrante della presente delibera. La relativa copertura è posta a carico delle risorse disponibili pari a 2.360,010 milioni di euro — a valere sull'autorizzazione di 2.800 milioni di euro recata dall'art. 33, comma 3, della legge di stabilità 2012 — con un importo residuo di 776,269 milioni di euro.

6. Per la prosecuzione di altri interventi relativi alla programmazione nazionale 2007-2013, interessati dall'imputazione delle citate riduzioni di spesa e ritenuti comunque prioritari in ragione della loro indifferibilità da parte delle Amministrazioni centrali responsabili, viene disposta l'assegnazione complessiva di 999,830 milioni di euro di cui alla allegata tabella 5 che costituisce parte integrante della presente delibera. La relativa copertura è posta a carico delle residue disponibilità di cui al citato art. 33, comma 3, pari a 776,269 milioni di euro nonché, per un importo di 223,561 milioni a valere sulle risorse residue relative alla programmazione per il periodo 2000-2006 e antecedente al 2000, pari a 368,854 milioni di euro. Al netto della detta assegnazione di 999,830 milioni di euro residuano sul FSC risorse pari a 145,293 milioni di euro che saranno oggetto di futura assegnazione da parte di questo Comitato in favore delle Amministrazioni centrali, con priorità per gli interventi di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali che ha segnalato esigenze in tal senso.

Sono acquisiti agli atti della odierna seduta di questo Comitato gli elenchi degli interventi indicati nella successiva tabella 5, concernenti il «Programma delle opere minori e gli interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno» (186,450 milioni di euro), gli «Interventi attuativi del Piano di edilizia carceraria» (122,200 milioni di euro) e gli «Interventi di messa in sicurezza delle scuole» (259 milioni di euro).

A cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sarà data adeguata pubblicità ai citati elenchi degli interventi acquisiti agli atti di seduta, nonché alle informazioni periodiche sull'avanzamento dei suddetti interventi, come risultanti dal sistema di monitoraggio del FSC.

7. Al fine di garantire il pagamento delle obbligazioni connesse alla prosecuzione degli interventi indifferibili in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro per la coesione territoriale, può autorizzare a titolo di anticipazione, mediante apposite variazioni di bilancio, per tutte le annualità relative ai medesimi interventi, e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, il trasferimento di risorse del detto FSC — rivenienti dalla programmazione nazionale 2000-2006 e da quella antecedente al 2000 — a favore delle Amministrazioni centrali destinatarie delle risorse di cui ai precedenti punti 5 e 6, come puntualmente individuate nelle citate tabelle 4 e 5.

8. Il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

Roma, 20 gennaio 2012

Il presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 333

ALLEGATO

Tabella 1 – Quadro delle riduzioni di spesa sul Fondo infrastrutture

(milioni di euro)

Provvedimento	Intervento	Assegnazione	Riduzione di spesa
Assegnazioni su risorse FAS (ora FSC) a favore di interventi infrastrutturali			
Delibera CIPE n. 122/2007	Viabilità secondaria Calabria e Sicilia	500,000	230,000
Assegnazioni sul Fondo infrastrutture			
Delibere CIPE n. 3/2009	Interventi per la messa in sicurezza delle scuole di cui:	1.000,000 (v. nota)	610,989
Delibere CIPE n. 32/2010	*Piano straordinario stralcio sul patrimonio scolastico*	*358,422*	*197,132*
Delibera CIPE n. 48/2009	*Nuova sede della Scuola Europea di Parma*	*8,360*	*7,060*
Delibera CIPE n. 103/2010	*Scuola Europea di Varese*	*0,400*	*0,400*
Delibera CIPE n. 3/2009	*Residuo*	*406,397*	*406,397*
L.191/2009 art. 2,c.219 (finanziaria 2010) D.L.195/2009 conv. in L. 26/2010, art.17-ter	Interventi di edilizia carceraria	500,000	350,000
L.191/2009 art. 2, c.55 (finanziaria 2010) Delibera CIPE n. 107/2010	Programmi per il settore agricolo	100,000	100,000
Delibera CIPE n. 5/2009	Progettazione Tangenziale nord di Vicenza	5,000	5,000
Delibera CIPE n. 20/2009	S.S. 106 Jonica . Variante di Nova Siri	34,381	34,381
Delibera CIPE n. 37/2009	S.S. 640 Porto Empedocle. Adeguamento a 4 corsie	209,142	209,142
Delibera CIPE n. 43/2009	Traforo Autostradale del Frejus. Galleria di sicurezza	30,000	30,000
Delibera CIPE n. 54/2009	Progetto definitivo di completamento del raddoppio e interramento della linea ferroviaria Torre Annunziata – Pompei (Circumvesuviana)	58,658	35,771
Delibera CIPE n. 55/2009	Progetto definitivo del 3° lotto, 1° stralcio della tratta ferroviaria Parco San Paolo - Via Terracina, tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea	121,172	88,494

Provvedimento	Intervento	Assegnazione	Riduzione di spesa
Delibera CIPE n. 56/2009	Ferrovie del Sud Est. Progetto definitivo interventi di automazione dei passaggi a livello nell'area di Bari	20,983	6,583
Delibera CIPE n. 59/2009	Interventi finalizzati alla salvaguardia della laguna e della città di Venezia	50,000	20,000
Delibera CIPE n. 73/2009	Ferrovia Circumflegrea. Risanamento vecchia Galleria Camaldoli	26,400	11,880
Delibera CIPE n. 74/2009	Metrotranvia di Bologna , tratta Fiera-Michelino	35,217	35,217
Delibera CIPE n. 75/2009	Metro Campania nord-est, linea C5. Adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici Piscinola-Aversa	33,042	6,042
Delibera CIPE n. 76/2009	S.S. 275 Itinerario Maglie - S. Maria di Leuca	135,300	135,300
Delibera CIPE n. 81/2009	Linea AV/AC Milano-Verona, lotto funzionale Treviglio-Brescia	99,900	99,900
Delibera CIPE n. 98/2009	S.S. 639 Sistema pedemontano Lecco – Bergamo	71,670	64,170
Delibera CIPE n. 100/2009	Linea metropolitana di Milano M5, lotto 2, tratta "Garibaldi FS - San Siro"	385,000	307,000
Delibera CIPE n. 101/2009	Primo lotto costruttivo non funzionale della linea AV/AC Genova - Milano "Terzo Valico dei Giovi"	100,000	100,000
Delibera CIPE n. 102/2009	Assegnazione Società Stretto di Messina SpA (D.L. 78/2009 convertito in L. 102 del 3 agosto 2009)	1.300,000	1.287,324
Delibera CIPE n. 103/2009	Prima fase attuativa del Programma opere minori ed interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno	413,000	309,750
Delibera CIPE n. 104/2009	2° lotto del collegamento della Tangenziale di Napoli con il porto di Pozzuoli	80,000	56,100
Delibera CIPE n. 105/2009	Ammodernamento tecnologico-infrastrutturale dell'Aeroporto Falcone - Borsellino di Palermo	58,356	58,356
Delibera CIPE n. 106/2009	Ferrovie del Sud Est. Progetto definitivo impianti di segnalamento e sicurezza nel comprensorio barese	44,000	39,000
Delibera CIPE n. 121/2009	Variante di Cannitello e aumento capitale ANAS e RFI	337,000	337,000

Provvedimento	Intervento	Assegnazione	Riduzione di spesa
Delibere CIPE n. 83/2009 e n. 41/2010	Interventi di risanamento ambientale	900,000	516,000
Delibera CIPE n. 60/2010	Linea C Metropolitana di Roma	24,823	24,823
Delibera CIPE n. 64/2010	Contratto di Servizio RFI 2011	292,000	292,000
	Contratto di Programma ANAS 2010. Manutenzione straordinaria	268,000	268,000
Delibera CIPE n. 86/2010	Linea Ferroviaria Torino-Lione	12,000	12,000
Delibera CIPE n. 104/2010	Piastra portuale di Taranto	33,600	33,600
Delibera CIPE n. 105/2010	Ferrovie del Sud Est. Elettrificazione linea ferroviaria	22,000	22,000
Delibera CIPE n. 106/2010	Ferrovie del Sud Est. Inquinamento acustico linea Bari Taranto	7,861	7,861
Delibera CIPE n. 12/2011	Contratto di Programma ANAS 2011	330,000	330,000
	Contratto di Programma RFI S.p.A. 2007-2011. Aggiornamento 2009	240,000	240,000
Disponibilità residua del Fondo non assegnata		18,548	18,548
TOTALE RIDUZIONI			**6.332,231**

Nota: a valere sull'assegnazione di 1.000 milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole, di cui alla delibera CIPE n. 3/2009, l'importo di 226,421 milioni di euro per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici nella Regione Abruzzo danneggiati dagli eventi sismici (delibera 47/2009) è escluso dalle riduzioni ai sensi del DPCM del 28 settembre 2011 citato nelle premesse.

Tabella 2 – Quadro delle riduzioni di spesa sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale

(milioni di euro)

Provvedimento	Intervento	Assegnazione	Riduzione di spesa
L. 69/2009 art. 1	Programma Banda Larga	370,000	370,000
DL 78/2009, art. 4-*septies*	Istituto sviluppo agroalimentare (ISA)	150,000	150,000
Delibera CIPE n. 4/2009	Interventi protezione civile per emergenza rifiuti Campania e vertice G8	400,000	19,300
Delibera CIPE n. 36/2009	Misure per fronteggiare le situazioni di crisi, tra cui quelle degli stabilimenti FIAT di Pomigliano d'Arco e di Termini Imerese *di cui:*	300,000	160,000
	- contratto di programma MISE-Powertrain	*22,506*	*22,506*
	- contratto di programma MISE-Sevel	*11,223*	*11,223*
Delibera CIPE n. 67/2009	Fondazione RIMED (attuazione sentenza TAR Sicilia n. 395/2008)	220,000	220,000
Delibera CIPE n. 69/2009	Emergenza smaltimento rifiuti nel territorio del Comune di Palermo	150,000	115,000
Delibere CIPE n.117/2009 e n. 68/2010 (art. 2, c. 240, L. 191/2009)	Interventi di risanamento ambientale	100,000	100,000
Delibera CIPE n. 15/2011	Finanziamento intervento nell'area Dal Molin di Vicenza	11,500	11,500
Delibera CIPE n. 17/2011	Nuovo Parco della Musica di Firenze	19,250	19,250
Disponibilità residua del Fondo non assegnata		152,504	152,504
TOTALE RIDUZIONI			**1.317,554**

Tabella 3 – Assegnazioni confermate relative alla programmazione nazionale 2000-2006

(milioni di euro)

Amministrazione	Intervento	Assegnazione
Ministero dello sviluppo economico	Contratti di programma	264,612
	Intervento straordinario nel Mezzogiorno (contributi in c/interessi)	42,342
	Intervento straordinario nel Mezzogiorno (contributi in c/capitale)	30,137
	Contenziosi in essere	179,210
	Totale MISE	**516,301**
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Protezione della natura	**0,032**
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Interventi ANAS	**997,387**
Ministero degli affari esteri	Programma multiregionale relazioni con la Cina	**1,384**
Ministero dell'economia e delle finanze	Contributi ex *lege* n. 64/1986 Agenzia delle Entrate - Crediti d'imposta	**130,591**
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	Programma nazionale irriguo	**44,334**
TOTALE ASSEGNAZIONI CONFERMATE		**1.690,029**

Tabella 4 – Assegnazioni a interventi indifferibili e provvisti di titoli giuridici perfezionati (art. 33, comma 3, legge n. 183/2011)

(milioni di euro)

Provvedimento	Intervento	Assegnazione
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)		
Delibere CIPE n. 122/2007 e 112/2008	Interventi sulla viabilità secondaria in Sicilia e in Calabria	120,170
Delibera CIPE n. 20/2009	S.S. 106 Jonica. Variante di Nova Siri	34,381
Delibera CIPE n. 37/2009	S.S. 640 "Porto Empedocle". Adeguamento a 4 corsie	209,142
Delibera CIPE n. 43/2009	Traforo Autostradale del Frejus. Galleria di sicurezza	30,000
Delibera CIPE n. 48/2009	Nuova sede della Scuola Europea di Parma	7,060
Delibera CIPE n. 56/2009	Ferrovie del Sud Est. Progetto definitivo interventi di automazione dei passaggi a livello nell'area di Bari	6,583
Delibera CIPE n. 75/2009	Metro Campania nord-est Linea C5. Adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici Piscinola-Aversa	6,042
Delibera CIPE n. 98/2009	S.S. 639 Sistema pedemontano Lecco – Bergamo	64,170
Delibera CIPE n. 100/2009	Linea metropolitana di Milano M5, lotto 2, tratta "Garibaldi FS - San Siro"	307,000
Delibera CIPE n. 104/2009	2° lotto del collegamento della Tangenziale di Napoli con il porto di Pozzuoli	56,100
Delibera CIPE n. 106/2009	Ferrovie del Sud Est. Progetto definitivo degli impianti di segnalamento e sicurezza nel comprensorio barese	39,000
Delibera CIPE n. 121/2009	Variante di Cannitello	7,000
Delibera CIPE n. 32/2010	Piano Straordinario stralcio sul patrimonio scolastico	196,330
Delibera CIPE n. 60/2010	Linea C Metropolitana di Roma	24,823
Delibera CIPE n. 86/2010	Linea Ferroviaria Torino-Lione	12,000
Delibera CIPE n.104/2010	Piastra portuale di Taranto	33,600
Delibera CIPE n. 105/2010	Ferrovie del Sud Est. Elettrificazione linea ferroviaria	22,000

Provvedimento	Intervento	Assegnazione
Delibera CIPE n. 106/2010	Ferrovie del Sud Est. Inquinamento acustico linea Bari Taranto	7,861
	Totale MIT	**1.183,262**
Ministero dello sviluppo economico (MISE)		
Delibera CIPE n. 36/2009	Contratto di programma Powertrain	22,506
	Contratto di programma Sevel	11,223
Delibera CIPE n. 67/2009	Fondazione Rimed (attuazione sentenza TAR Sicilia n. 395/2008)	220,000
Delibera CIPE n. 69/2009	Emergenza smaltimento rifiuti nel territorio del Comune di Palermo	115,000
Delibera CIPE n. 15/2011	Finanziamento intervento nell'area Dal Molin di Vicenza	11,500
Delibera CIPE n. 17/2011	Nuovo Parco della Musica di Firenze	19,250
	Totale MISE	**399,479**
Ministero delle politiche agricole		
Delibera CIPE n. 107/2010	Programmi settore agricolo	**1,000**
TOTALE ASSEGNAZIONI		**1.583,741**

Tabella 5 – Assegnazioni a ulteriori interventi prioritari in ragione della loro indifferibilità (art. 33, comma 3, legge n. 183/2011)

(milioni di euro)

Provvedimento	Intervento	Assegnazione
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)		
Delibera CIPE n. 59/2009	Interventi finalizzati alla salvaguardia della laguna e della città di Venezia	20,000
Delibera CIPE n. 73/2009	Ferrovia Circumflegrea - Risanamento vecchia Galleria Camaldoli	11,880
Delibera CIPE n. 76/2009	Itinerario Maglie S. Maria di Leuca S.S. 275	135,300
Delibera CIPE n. 103/2009	Programma opere minori ed interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno	186,450
	Totale MIT	**353,630**
Ministero delle politiche agricole		
	Aiuti alle imprese operanti nel settore bieticolo saccarifero (in attuazione di specifica autorizzazione comunitaria) (1)	**35,000**
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM)		
	Interventi volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (in attuazione degli accordi di programma stipulati dal MATTM con le Regioni) (2)	**130,000**
Ministero della giustizia		
	Interventi attuativi del piano di edilizia carceraria	**122,200**
MIT / Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR)		
	Interventi di messa in sicurezza delle scuole	259,000
	Interventi per la costruzione di nuovi edifici scolastici (3)	100,000
	Totale MIT/MIUR	**359,000**
TOTALE ASSEGNAZIONI		**999,830**

(1) Prima assegnazione a copertura dell'aiuto nazionale ex art. 36 del Reg. (CE) n. 318/2006 per la campagna di commercializzazione 2009-2010. Lo stanziamento relativo alla campagna di commercializzazione 2010-2011 verrà definito con successivo provvedimento.

(2) Gli interventi finanziati con l'assegnazione di 130 milioni di euro sono ricompresi negli Accordi di programma stipulati con le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmetterà a questo Comitato l'elenco degli interventi entro 45 giorni dalla data della presente delibera.

(3) La puntuale individuazione dei nuovi interventi sarà disposta con successiva delibera di questo Comitato.

12A04227

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 19 marzo 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Quartucciu e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, della predetta legge regionale, il quale statuisce che, nei casi previsti dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), lo scioglimento dei consigli comunali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali;

Rilevato che il consiglio comunale di Quartucciu (provincia di Cagliari) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 è composto dal sindaco e da venti consiglieri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate contestualmente e con le modalità previste dall'art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 5 marzo 2012, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone lo scioglimento del consiglio comunale allorquando non possa esserne assicurato il funzionamento a causa delle dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati;

Visto il comma 3 dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, a tenore del quale, al verificarsi dell'ipotesi dissolutoria sopra indicata, con il decreto di scioglimento si provvede altresì alla nomina di un commissario;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 11/4 del 6 marzo 2012, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Quartucciu e la conseguente nomina del commissario straordinario nella persona del dott. Gerolamo Solina, dirigente del Comune di Cagliari, in quiescenza, per la provvisoria gestione del comune di Quartucciu fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, allo scioglimento del consiglio comunale di Quartucciu e alla nomina del commissario straordinario nella persona del dott. Gerolamo Solina;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quartucciu è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerolamo Solina, dirigente del comune di Cagliari, in quiescenza, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Quartucciu fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 19 marzo 2012

Il presidente: CAPPELLACCI

ALLEGATO

L'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica

Nel Consiglio comunale dl Quartucciu (Provincia di Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010, composto dai Sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo combinare.

Le dimissioni, presentate contestualmente e personalmente dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 5 marzo 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Quartucciu e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Gerolamo Solina, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: RASSU

12A04168

REGIONE SICILIANA

DECRETO 15 febbraio 2012.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico, per l'area denominata «Milena e il suo Territorio», in Milena.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio. di antichità e belle arti;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la Legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la Legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla Presidenza della Regione - Ufficio Legislativo e Legale, che attribuisce il potere di firma dei provvedimenti di vincolo paesaggistico al Dirigente Generale, di cui all'art.139 del T.U. 490/99, oggi art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 22 maggio 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.D.G. n. 2255 del 14 settembre 2010, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, delega i Dirigenti dell'Area e dei Servizi del Dipartimento per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana alla firma degli atti di rispettiva competenza;

Visto il decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;

Visto il D.A. n. 5001 del 18 gennaio 2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 18 del 29 aprile 2005, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2005/2009 la Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche di Caltanissetta;

Considerato che il Comune di Milena (Caltanissetta) è compreso all'interno del Piano Paesaggistico dell' Ambito 10 «Area delle colline della Sicilia centro meridionale», adottato dal Comune di Milena in data 11 gennaio 2010 (data di pubblicazione all'albo pretorio);

Esaminato il verbale n. 45, redatto nella seduta dell'1 settembre 2005, con il quale la Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche di Caltanissetta ha proposto all'ordine del giorno di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, l'area denominata «Milena e il suo territorio», ricadente nel Comune di Milena (Caltanissetta);

Considerato che il verbale n. 45 del 1° settembre 2005, contenente la suddetta proposta di vincolo, e la relativa planimetria sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Milena (Caltanissetta) dal 21 settembre 2005 al 20 dicembre 2005 e depositati nella segreteria dello stesso Comune per il periodo previsto dall'art. 139, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Esaminato il verbale n. 48, redatto nella seduta del 25 settembre 2006, con il quale la Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta, ha convalidato la proposta di vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, dell'area denominata « Milena e il suo territorio», ricadente nel Comune di Milena (Caltanissetta), rettificando la descrizione dei confini e definendo le misure, gli indirizzi e le prescrizioni «orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi, ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami, a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico, alla riqualificazione ambientale paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale» della proposta di vincolo;

Considerato che il verbale n. 48 del 25 settembre 2006, con la planimetria di delimitazione dell'area da sottoporre a tutela, sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Milena (Caltanissetta) dal 18 ottobre 2006 e depositati nella segreteria del Comune di Milena (Caltanissetta);

Accertato altresì, che - come previsto dall'art. 139, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, dell'avvenuta proposta e pubblicazione è stata data notizia su tre quotidiani, due a diffusione regionale ed uno a diffusione nazionale;

Accertato altresì, che - come previsto dall'art. 139, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni - dell'avvenuta proposta e pubblicazione è stata data notizia sul sito informatico della Provincia Regionale di Caltanissetta, e su quello della Regione Siciliana Dipartimento BB.CC.AA. ed E.P.;

Vista la nota prot. n. 1470 del 22 marzo 2006, con la quale il Comune di Milena (Caltanissetta) comunica alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta la mancata pubblicazione sul proprio sito informatico della notizia di proposta di vincolo, a causa di mancata dotazione del sito informatico;

Viste le osservazioni ed opposizioni presentate da Randazzo Giovanni, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Milena, avverso la proposta di vincolo paesaggistico, di cui al verbale n. 45 del 1° settembre 2005;

Viste le osservazioni ed opposizioni presentate da Chiarelli Massimo, capogruppo consiliare di «Uniti per Milena», avverso la proposta di vincolo paesaggistico, di cui al verbale n. 45 del 1° settembre 2005;

Viste le osservazioni ed opposizioni presentate da Chiarelli Massimo, capogruppo consiliare di «Uniti per Mile-

na», avverso la proposta di vincolo paesaggistico, di cui ai verbali n. 45 del 1° settembre 2005 e 48 del 25 settembre 2006;

Viste le osservazioni ed opposizioni presentate da Randazzo Giuseppe, rappresentante della C.G.I.L., avverso la proposta di vincolo paesaggistico, di cui ai verbali n. 45 del 1° settembre 2005 e 48 del 25 settembre 2006;

Viste le osservazioni ed opposizioni presentate da Randazzo Giovanni, nella qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Milena, avverso la proposta di vincolo paesaggistico, di cui ai verbali n. 45 del 1° settembre 2005 e 48 del 25 settembre 2006;

Viste le osservazioni ed opposizioni presentate dal Consiglio Comunale di Milena, avverso la proposta di vincolo paesaggistico, di cui ai verbali n. 45 del 1° settembre 2005 e 48 del 25 settembre 2006;

Viste le osservazioni ed opposizioni presentate da Schillaci Carmelo, Vento Matteo, Raimondi Onofrio e Vitello Diego, nella qualità di soggetti interessati, avverso la proposta di vincolo paesaggistico, di cui al verbale n. 48 del 25 settembre 2006;

Viste le controdeduzioni della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, di cui alla nota prot. n. 1639 del 5 maggio 2008 alle osservazioni e opposizioni presentate da Randazzo Giovanni, nella qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Milena, avverso la proposta di vincolo paesaggistico, di cui al verbale n. 45 del 1° settembre 2005;

Viste le controdeduzioni della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, di cui alla nota prot. n. 6 del 4 gennaio 2007, alle osservazioni ed opposizioni presentate da Chiarelli Massimo, capogruppo consiliare di «Uniti per Milena», avverso la proposta di vincolo paesaggistico, di cui al verbale n. 45 del 1° settembre 2005;

Viste le controdeduzioni della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, di cui alla nota prot. n. 1645 del 6 maggio 2008, alle osservazioni ed opposizioni presentate da Chiarelli Massimo, capogruppo consiliare di "Uniti per Milena", avverso la proposta di vincolo paesaggistico, di cui ai verbali n. 45 del 1° settembre 2005 e 48 del 25 settembre 2006;

Viste le controdeduzioni della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, di cui alla nota prot. n. 1644 del 6 maggio 2008, alle osservazioni ed opposizioni presentate da Randazzo Giuseppe, rappresentante della C.G.I.L., avverso la proposta di vincolo paesaggistico, di cui ai verbali n. 45 del 1° settembre 2005 e 48 del 25 settembre 2006;

Viste le controdeduzioni della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, di cui alla nota prot. n. 1636 del 5 maggio 2008, alle osservazioni ed opposizioni presentate da Randazzo Giovanni, nella qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Milena, avverso la proposta di vincolo paesaggistico, di cui ai verbali n. 45 del 1° settembre 2005 e 48 del 25 settembre 2006;

Viste le controdeduzioni della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, di cui alla nota prot. n.1638 del 5 maggio 2008, alle osservazioni ed opposizioni presentate dal Consiglio Comunale di Milena, avverso la proposta di vincolo paesaggistico, di cui ai verbali n. 45 del 1° settembre 2005 e 48 del 25 settembre 2006;

Viste le controdeduzioni della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, di cui alla nota prot. n. 1637 del 5 maggio 2008, alle osservazioni ed opposizioni presentate da Schillaci Carmelo, Vento Matteo, Raimondi Onofrio e Vitello Diego, nella qualità di soggetti interessati, avverso la proposta di vincolo paesaggistico, di cui al verbale n. 48 del 25 settembre 2006;

Visto il ricorso al T.A.R. - Sicilia proposto dal Comune di Milena, per l'annullamento del verbale n. 45 dell'1/9/2005 della Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche di Caltanissetta, riguardante la proposta di vincolo dell'area denominata «Milena e il suo Territorio»;

Vista la sentenza n. 1071/06 del 21 marzo 2006, depositata il 10 maggio 2006, con la quale il T.A.R. Sicilia - Palermo ha dichiarato irricevibile il ricorso sopracitato;

Visto il ricorso al T.A.R. Sicilia proposto dal Comune di Milena, per l'annullamento del verbale n. 48 del 25 settembre 2006, riguardante la proposta di vincolo dell'area denominata «Milena e il suo Territorio»;

Vista l'ordinanza n. 131/07 del 26 gennaio 2007, depositata il 26 gennaio 2007, con la quale il T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. 10, ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del verbale n. 48 del 25 settembre 2006 della Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche di Caltanissetta;

Ritenuto quindi immediatamente comprovato sulla base degli atti di cui sopra, che le motivazioni riportate nel verbale n. 45 dell'1/9/2005, convalidato con il verbale n. 48 del 25 settembre 2006, sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata "M quanto l'area interessata dalla proposta appare complessivamente omogenea per valori paesaggistici, che non si riferiscono soltanto ad aspetti naturali, ma bensì ad un connubio ormai consolidato nel tempo tra il costruito storico "Robbe" e l'ambiente naturale nel quale essi insistono [ambiente in cui] i fattori di rischio e di vulnerabilità sono molto limitati e hanno portato a raffigurare un quadro naturale quasi integro degno di essere tutelato, recuperato e valorizzato". Per tutte queste motivazioni tale area presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibile;

Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni espresse in maniera sufficiente e congrua dalla Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche di Caltanissetta nel verbale n. 45 dell'1/9/2005, convalidato con il verbale n.48 del 25 settembre 2006, i cui confini sono correttamente descritti nel verbale n. 48 del 25 settembre 2006 e correttamente delimitati nella planimetria ad esso allegata, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse per il cospicuo carattere di bellezze naturali e paesaggistiche, che suggeriscono l'op-

portunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area denominata "Milena e il suo Territorio" ricadente nel Comune di Milena (CL), in conformità alla proposta verbalizzata dalla Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche di Caltanissetta nei verbali nn. 45 del 1° settembre 2005 e 48 del 25 settembre 2006;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Visto l'art. 140 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazione;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa l'area denominata "Milena e il suo Territorio" ricadente nel Comune di Milena (Caltanisetta), descritta nel verbale n. 45 del 1° settembre 2005, così come rettificata nel verbale n. 48 del 25 settembre 2006 della Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche di Caltanissetta e delimitata nella planimetria ivi allegata, che è parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.136 lett. «c» e «d» del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 9 del Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3/6/40, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, unitamente ai verbali n. 45 del del 1° settembre 2005 e n. 48 del 25 settembre 2006 della competente Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche di Caltanissetta e alla planimetria di cui sopra è cenno, ai sensi dell'art.140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004. e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 12 del R.D. 1357/40.

Una copia della G.U.R.S. contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al Comune di Milena (Caltanissetta), perché venga affissa per 90 giorni all'albo pretorio del Comune stesso.

Altra copia della Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del Comune di Milena (Caltanissetta) dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del Comune di Milena (CL).

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione nella G.U.R.S., nonché ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U.R.S.

Palermo, 15 febbraio 2012

Il dirigente del servizio: MAZZARELLA

Verbale n. 45

L' anno 2005 il giorno I del mese di settembre, alle ore 10,00 presso la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, si è riunita la Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche della Provincia di Caltanissetta, ricostituita con D. A. n. 5001 del 18 gennaio 2005. Debitamente convocata con nota n. 2552 del 18 luglio 2005, con il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 138 del D.lg. n. 42/05 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), denominata «Milena e il suo territorio».

Sono presenti i signori:

Dr. Rosalba Panvini, (Presidente e Soprintendente);

Arch. Leandro Jannì (Componente);

Ing. Costantino Scarantino (Componente);

Arch. Angelo Piampiano (Componente);

Arch. Angelo Alù, Dirigente dell'U.O. IV (segretario);

Sindaco del Comune di Milena (Giovanni Randazzo).

Risultano Assenti:

Dott. Michele Ninfa (componente);

Ing. Ignazio Manduca (componente);

Dott. Antonio Valter Casentino (componente).

È Presente il Dirigente del Servizio I, Arch. Alessandro Ferrara, convocato dal Presidente.

Il Presidente verificato il numero legale, inizia ad illustrare quali sono stati i principi che hanno portato alla determinazione di proporre come area di notevole interesse pubblico l'abitato di Milena e il territorio circostante comprendente le storiche "robbe" con i due boschi di querce del tipo "roverelle", denominata "Milena e il suo territorio".

Prende la parola il Sindaco del Comune di Milena, il quale già nelle riunioni precedenti aveva mostrato il suo scetticismo sulla proposta di tutela paesaggistica in questione, che viene ribadita in sede della presente riunione, riproponendo quanto previsto dal P.R.G. in itinere per i nuclei storici "robbe".

L'Arch. Jannì ribadisce che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, cosi come formulata dalla Commissione, risulta essere più organica e confacente per una più coerente tutela del paesaggio e delle bellezze naturali che comprendono nuclei antropizzati e aree rurali, e continua dicendo che vanno prese in considerazione anche le qualità panoramiche che si godono da questi siti "robbe", dove la natura sembra essersi riappropriata del suo ambiente, raffigurando dei quadri naturali.

L'Ing. Scarantino, avallando quanto detto dall'Arch. Jannì, fa presente che l'area sottoposta a tutela paesaggistica non è sicuramente penalizzata, anzi viene valorizzata per la sue qualità naturali legate alla tradizioni insite nel territorio del comune di Milena.

L'arch. Piampiano pone la questione sull'aspetto legato all'identità culturali, che ormai si sono perdute per la scarsa sensibilità che viene dimostrata verso l'ambiente, le tradizioni e la storia di una comunità fondata sullo sfruttamento della terra e dei sui prodotti, conseguenza della nascita dei piccoli nuclei costruiti "robbeche hanno dato vita ad un assetto urbano unico nel suo genere.

Segue un ampia discussione sulle tematiche paesaggistiche legate all'area interessata dalla proposta di vincolo.

A questo punto riprende la parola il Sindaco di Milena e dichiara di avere consegnato al protocollo generitle della Soprintendenza BB.CC.AA. in data odierna la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30 agosto 2005

ed invita i componenti della Commissione a leggere il verbale della deliberazione e tutti i sui allegati in cui si evince la richiesta di rinvio della decisione della Commissione.

Chiede nuovamente che la commissione prenda in considerazione la proposta dell'Amministrazione Comunale con prot. n. 3117 del 6 giugno 2005 nella quale si evince che siano sottoposte a vincolo paesistico le aree delimitate dallo studio di massima del PRO redatto dal Prof. G. Carta che qui si intendono richiamare integralmente.

Si fa notare inoltre ai componenti della commissione che ai sensi del D.lg. 42/04 art. 132 non è sta rispettata la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche prevista nell' articolo stesso.

Rappresenta inoltre, che la Regione Siciliana non è ancora dotata di Piano Paesistico Regionale e che nelle Linee Guida del 1999 non è citata nessuna parte del territorio del comune di Milena.

Inoltre si rappresenta il pericolo reale che l'approvazione del vincolo cosi come proposto, sul circa 20 % intero territorio comunale si riferisce per la quasi totalità alla zone che presentano nuclei abitativi di recente costruzione. Si rappresenta ancora che l'apposizione di questo svincolo comporterà per gli abitanti di Milena per il futuro, un'aggravio di carattere economico non sopportapile a causa del reddito pro-capite molto basso, che sfocerà inevitabilmente in un abbandono del territorio con gravissime ripercussioni sul tessuto economico e sociale.

Si chiede inoltre prima della votazione sulla proposta un'ulteriore momento di riflessione ed un rinvio di 30 giorni per permettere al Consiglio Comunale di partecipare al procedimento della definizione del vincolo.

Fermo restando che il Sindaco di Milena si dichiara fermamente contrario all'apposizione del vincolo cosi come proposto dalla Commissione.

Il Presidente, in considerazione di quanto si è detto durante la riunione avvenuta presso il Comune di Milena, giusta convocazione n.1956 del 7 giugno 2005, alla presenza di quasi tutti i componenti della Giunta e dei Consiglieri Comunali, i quali si erano dimostrati aperti verso la proposta di tutela cosi come formulata dalla Commissione; preso atto di quanto emerso dal dibattito e da quanto dichiarato dal Sindaco di Milena; ritenuto di non potere rinviare ulteriormente la seduta, invita i componenti della Commissione presenti a procedere alla votazione sulla proposta in questione, i quali all'unanimità votano favorevolmente con esclusione del Sindaco di Milena.

La relazione viene riportata integralmente nel seguente verbale:

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 138 del D.1g. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), Denominata «Milena e il suo territorio».

L'area proposta per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, comprende il nucleo principale dell'abitato di Milena e i piccoli nuclei satelliti denominati "Robbe" che ne caratterizzano la conformazione urbanistica. Posto nell'estremità occidentale della provincia di Caltanissetta, il territorio comunale di Milena si sviluppa lungo il versante orientale dell'alta valle del fiume Platani sul fianco meridionale del suo maggiore affluente rappresentato dal fiume Gallo d'Oro.

Il paesaggio nel quale si inserisce l'abitato di Milena è quello tipico della Sicilia centro meridionale, caratterizzato da rilievi collinari, a morfologia piuttosto arrotondata, localmente interrotto da rilievi e spuntoni isolati, più resistenti all'erosione, che coincidono con gli affioramenti gessosi della formazione gessoso-solfifera. In particolare gran parte del territorio è caratterizzato da una morfologia di tipo collinare, in corrispondenza degli affioramenti argillosi del miocene medio e marnoso-calcarei del Pliocene inferiore (trubi). In corrispondenza degli affioramenti dei trubi sorgono il nucleo urbano principale ed i villaggi limitrofi di Milena. Questa morfologia piuttosto addolcita è interrotta ad occidente dai rilievi gessosi di monte Maniscalco (m. 436 *slm)*, rocca Amorella (m. 513 *slm)* e monte Campanella (m. 661 *slm)* e ad oriente dai più modesti rilievi di cozzo Pecora (m. 285 *slm)*, pizzo del Coniglio (m. 303 *slm)*, rocca di Aquilia (m. 390 *slm)* e cozzo di Croce (m. 285 *slm)*.

L'interazione di questi motivi morfologici contrastanti determina un suggestivo scenario panoramico di particolare pregio.

Sugli affioramenti plastici si sviluppa un modesto reticolo idrografico costituito da un alternarsi di linee di impluvio, solchi e valloni che presentano un deflusso tipicamente a carattere temporaneo e stagionale a prevalente direttrice ovest-est. Le aste principali che drenano l'area da nord verso sud sono: il rio Bonfiglio tributario del fiume Gallo d'Oro, il torrente Minnella, il vallone Croce (torrente Frattaso nell'I.G.M.), il vallone Culia Cometi, tutti tributari diretti ed indiretti del vallone Pantanazzo Cometi Nadure.

Il territorio di Milena è intensamente coltivato. I sistemi agricoli sono essenzialmente riconducibili in termini agronomici, ambientale e socio-economici a quelli caratteristici delle aree interne collinari siciliane. Si tratta infatti di sistemi di tipo estensivo, prevalentemente condotti secondo le tecniche proprie della aridocoltura, dove prevalgono gli orientamenti produttivi di tipo cerealicolo (frumento) e le colture arboree mediterranee (mandorleti, oliveti, vigneti e frutteti in genere). La vegetazione naturale si rinviene nelle zone impervie, nei calanchi (Lygeum spartum) e lungo le sponde dei corsi d'acqua dove la specie predominante è rappresentata da Arundo Pliniana Turra.

Il sistema naturale dell'area si arricchisce ancor di più con la presenza di boschetti di querce tipo "roverella", di antichi uliveti e di altre essenze arboree che sono testimonianza di un paesaggio rurale che identifica il territorio e contestualmente si integra con i nuclei costruiti "robbe" in una sorta di sinergia legata alla tradizione, al rispetto e alla semplicità dei rapporti tra la natura e l'uomo.

Nel 1271 il feudo di Milocca, nome originario di Milena, (toponimo di derivazione araba), fu concesso da re Carlo ai militi Giovanni Russo e Guglielmo Raimondo di Bellomonte che lo divisero a metà. In seguito, nel 1330 passò a Mariano Capizzi, il cui figlio, Giacomo, si fece monaco donando tutta la terra al convento di S. Martino delle Scale di Palermo, il cui abate fu barone di Milocca (1363). Nel 1866, con la soppressione dei beni ecclesiastici, i feudi di Milocca passarono al Demanio ed affidati in amministrazione sotto la giurisdizione territoriale di Sutera. Con il passaggio allo Stato Italiano delle terre della Chiesa, i contadini diedero vita alle robbe (frazioni costituite da piccoli nuclei abitati che prendevano la loro denominazione dalla famiglia che le aveva costruite o da altre ragioni storiche). Nel 1923, con R.D. del 30 dicembre n. 3032, su interessamento di Salvatore Angilella, dalla fusione delle antiche frazioni di Milocca e San Biagio nacque il comune di Milocca. Nel 1928 i nuclei vennero raggruppati in quattordici villaggi, di cui uno si identificava con centro urbano che comprendeva la chiesa parrocchiale, la piazza ed alcuni edifici pubblici. Nello stesso periodo fu sostituito il nome originario dei villaggi con nomi di personaggi e fatti della storia nazionale. Nel settembre del 1933 cambiò il nome in quello di Littoria Nissena e, infine, nel dicembre del 1933 in Milena, nome della regina del Montenegro e madre della regina Elena d'Italia, deceduta in quel tempo.

Il centro storico, per la sua singolare costituzione urbanistica, non ha caratteri di centralità abitativa, civile e commerciale, distinguibili in una parte dell'abitato, ma diffusi nell'intero sistema urbano — rurale che lo compone. L'impianto urbanistico polinucleare era sparso, composto da case aggregate a schiera agli incroci di una trama viaria di collegamento. In seguito, la costruzione di case in linea lungo gli assi stradali ha realizzato il congiungimento tra i vari nuclei "robbe". Le unità abitative hanno un fronte anteriore stradale ed un fronte posteriore su un orto di pertinenza che filtra il passaggio con la campagna retrostante.

Il singolare impianto urbanistico è privo di episodi architettonici emergenti, ma ricco dei valori tradizionali delle abitazioni contadine e tende a scomparire per la costruzione di un "urbano" che anonimizza qualunque carattere storico, seppure modesto, della tipologia contadina delle unità abitative.

Le emergenze

Chiesa Madre (S. Giuseppe sec.XVIII — *XIX)*, ex Convento San Martino, Case Nascareddi, abbeveratoio Musa, abbeveratoio Iannigallo, Villaggio Garibaldi, Villaggio Balilla, Villaggio Vittorio Veneto, Villaggio Cavour, Villaggio Piave, Villaggio Crispi, Villaggio Roma, Villaggio Battisti, Villaggio Grappa, Villaggio Masaniello, Villaggio S. Miceli, Villaggio Mazzini e Villaggio San Martino.

Perimetrazione

L'area proposta per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del art. 136 e 138 del D.Leg. n. 42de1 22 gennaio 2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è così delimitata:

procedendo da nord-est, in senso orario, dal limite amministrativo con il comune di Sutera, nel punto in cui si incontrano i fogli di mappa catastali n. 8 e 10, si percorre, verso sud, la strada vicinale San Giuseppe-San Martino (nel primo tratto costeggia l'area cimiteriale di Milena che viene esclusa dal presente vincolo) fino ad intercettare il foglio n. 17. Si segue dunque la strada vicinale Musa- San Martino, verso est, sino ad incontrare i fogli 10, 17 e 18. Da qui si procede, verso ovest, lungo la strada provinciale n. 24, all'interno del foglio 17, fino ad incrociare nuovamente la strada vicinale Musa-San Martino che si percorre fino ad incontrare il confine con il foglio 8. Da questo punto si segue, verso sud, la strada vicinale villaggio Cavour-Musa fino alla strada vicinale Macchia-Cozzo di Gesso che prosegue, verso est, con la strada vicinale Cozzo di Croce fino all'incrocio con la strada vicinale Albanello che si percorre fino ad incontrare il torrente Frattaso. Seguendo il ramo meridionale del torrente Frattaso il perimetro prosegue fino al foglio n. 23. Da qui si segue il limite meridionale dei fogli

23, 22, 21 e 20 fino al punto di incontro con il foglio 19. Da qui si prosegue, verso sudovest, lungo il confine tra i fogli 19 e 27 fino al limite amministrativo con il comune di Campofranco. Poi verso nord-ovest lungo il confine comunale che coincide con la strada vicinale Villaggio Masaniello-Serra del Parco. Si prosegue, verso nord, sempre lungo il confine comunale fino al punto d'incontro dei fogli 1 e 12. Da questo punto si segue, verso est, il confine tra i fogli 1 e 12 fino all'incrocio con il foglio 13 e si prosegue, verso nord, lungo il confine tra i fogli 1 e 13 fino ad intercettare la strada provinciale n. 24 che si percorre, verso est, fino a congiungersi con il foglio 4, si continua, verso nord-ovest, tra i fogli 3 e 4 fino al foglio t prosegue, verso est, lungo il confine tra i fogli 2 e 4 fino al foglio 5, continuando, verso nord-est, tra i fogli 2 é - no al confine amministrativo con il comune di Sutera. Infine lungo il confine amministrativo tra i comuni di Milena e Sutera, verso est, ci si ricongiunge al punto di partenza chiudendo così il perimetro dell'area.

Sulla base di quanto detto l'area interessata dalla proposta appare complessivamente omogenea per valori paesaggistici, che non si riferiscono soltanto ad aspetti naturali, ma bensì ad un connubio ormai consolidaté nel tempo tra il costruito storico "robbe" e l'ambiente naturale nel quale essi insistono.

Le dinamiche riferite alla trasformazione del territorio trovano riscontro soltanto nella sterile attività edilizia e nella ormai poca dedizione all'agricoltura, infatti i fattori di rischio e di vulnerabilità del paesaggio sono molto limitati e hanno portato ha raffigurare un quadro naturale quasi integro degno di essere tutelato, recuperato e valorizzato.

L'area delimitata dalla proposta potrà essere distinta fondamentalmente in una zona limitrofa ai Villaggi storici, dove non sarà consentita nessuna costruzione, ma soltanto il recupero con interventi di restauro conservativo dei manufatti esistenti, mentre per il restante territorio potrà essere consentito realizzare opere previa autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la riunione dal quale si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

Il presidente della commissione provinciale tutela BB.NN. e PP.
PANVINI

Il segretario della commissione provinciale tutela BB.NN. e PP.
ALÙ

Verbale n. 48

L'anno 2006 il giorno 25 del mese di settembre, alle ore 16,00 presso la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, si è riunita la Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche della Provincia di Caltanissetta, ricostituita con D. A. n. 5001 del 18 gennaio 2005. Debitamente convocata con nota n. 3042 del 5/9/2006, con il seguente ordine del giorno:

1) Convalida delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Tratto costiero compreso tra le zone di "Falconara" (Butera) e "Manfria" (Gela);

Milena e il suo territorio (Milena);

2) Discussione preliminare sulla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, che comprende l'abitato di Gela (centro storico) e parte del territorio circostante.

Sono presenti i signori:

Dr. Rosalba Panvini, (Presidente e Soprintendente);

Arch. Leandro Jannì (Componente);

Arch. Angelo Piampiano (componente);

Dott. Michele Ninfa (Componente);

Dott. Antonio Valter Cosentino (componente);

Ing. lgnazio Manduca (componente);

Ing. Costantino Scarantino (componente);

Il Sindaco del Comune di Gela o un suo delegato, convocato con lettera raccomandata numero di prot. 3042 del 5/9/2006, risulta assente.

Le funzioni di segretario vengono svolte dall'arch. Angelo Alù.

Premesso che nelle sedute del 22/9/2005 verbale n. 46 e del l /9/2005 verbale n. 45, sono state approvate rispettivamente le due proposte di notevole interesse pubblico indicate al punto 1), ed erano presenti i delegati dei Sindaci di Comune di Gela e di Butera e il Sindaco del Comune di Milena.

Il Presidente verificato che tutti i componenti della Commissione risultano presenti, passa alla lettura dell'ordine del giorno, che prevede la convalida delle due proposte di cui al punto 1), le quali vengono lette e convalidate con giudizio unanime e sono riportate integralmente di seguito:

MILENA E IL SUO TERRITORIO

L'area proposta per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, comprende il nucleo principale dell'abitato di Milena e i piccoli nuclei satelliti denominati "Robbe" che ne caratterizzano la conformazione urbanistica.

Posto nell'estremità occidentale della provincia di Caltanissetta, il territorio comunale di Milena si sviluppa lungo il versante orientale dell'alta valle del fiume Platani sul fianco meridionale del suo maggiore affluente rappresentato dal fiume Gallo d'Oro.

Il paesaggio nel quale si inserisce l'abitato di Milena è quello tipico della Sicilia centro meridionale, caratterizzato da rilievi collinari, a morfologia piuttosto arrotondata, localmente interrotto da rilievi e spuntoni isolati, più resistenti all'erosione, che coincidono con gli affioramenti gessosi della formazione gessoso-solfifera. In particolare gran parte del territorio è caratterizzato da una morfologia di tipo collinare, in corrispondenza degli affioramenti argillosi del miocene medio e marnoso-calcarei del Pliocene inferiore (trubi). In corrispondenza degli affioramenti dei trubi sorgono il nucleo urbano principale ed i villaggi limitrofi di Milena. Questa morfologia piuttosto addolcita è interrotta ad occidente dai rilievi gessosi di monte Maniscalco (m. 436 *slm)*, rocca Amorella (m. 513 *slm)* e monte Campanella (m. 661 *slm)* e ad oriente dai più modesti rilievi di cozzo Pecora (m. 285 *slm)*, pizzo del Coniglio (m. 303 *slm)*, rocca di Aquilia (m. 390 *slm)* e cozzo di Croce (m. 285 *slm)*.

L'interazione di questi motivi morfologici contrastanti determina un suggestivo scenario panoramico di particolare pregio.

Sugli affioramenti plastici si sviluppa un modesto reticolo idrografico costituito da un alternarsi di linee di impluvio, solchi e valloni che presentano un deflusso tipicamente a carattere temporaneo e stagionale a prevalente direttrice ovest-est. Le aste principali che drenano l'area da nord verso sud sono: il rio Bonfiglio tributario del fiume Gallo d'Oro, il torrente Minnella, il vallone Croce (torrente Frattaso nell'I.G.M.), il vallone Culla Cometi, tutti tributari diretti ed indiretti del vallone Pantanazzo Cometi Nadure.

In contrada Botagro, si rinvengono delle interessanti Maccalube.

Sono localizzate in sei siti poco distanti tra loro e posti lungo una linea retta, probabilmente corrispondente ad una faglia, che attraversa il Vallone Coda di Volpe ed il confine tra le province di Caltanissetta ed Agrigento. Sempre lungo questa linea, nel fondovalle, è presente una sorgente di acqua sulfurea.

I vari gruppi di Maccalube a volte non sono attivi contemporaneamente: alcuni sono in stasi mentre altri in attività tumultuosa. Il fenomeno in alcuni casi si manifesta attraverso il gorgogliare del gas in pozze d'acqua che possono raggiungere anche i due tre metri di diametro, in altri invece attraverso lo sviluppo dei caratteristici conetti da cui il nome di "vulcanelli di fango". Dal piccolo cratere all'apice del sonetto vengono emessi, dopo un rumore sordo, sbuffi di gas biancastro e gorgogli d'acqua.

Nei pressi delle aree più umide delle polle sorgentizie predomina il giunco mentre la vegetazione circostante è caratterizzata da una gariga a tagliamani.

Il territorio di Milena è intensamente coltivato. I sistemi agricoli sono essenzialmente riconducibili in termini agronomici, ambientale e socio-economici a quelli caratteristici delle aree interne collinari siciliane. Si tratta infatti di sistemi di tipo estensivo, prevalentemente condotti secondo le tecniche proprie della aridocoltura, dove prevalgono gli orientamenti produttivi di tipo cerealicolo (frumento) e le colture arboree mediterranee (mandorleti, oliveti, vigneti e frutteti in genere). La vegetazione naturale si rinviene nelle zone impervie, nei calanchi (Lygeum sparititi)) e lungo le sponde dei corsi d'acqua dove la specie predominante è rappresentata da Arundo Pliniana Turra.

Il sistema naturale dell'area si arricchisce ancor di più con la presenza di boschetti di querce tipo "roverella", di antichi uliveti e di altre essenze arboree che sono testimonianza di un paesaggio rurale che identifica il territorio e contestualmente si integra con i nuclei costruiti «robbe» in una sorta di sinergia legata alla tradizione, al rispetto e alla semplicità dei rapporti tra la natura e l'uomo.

Nel 1271 il fendo di Milocca, nome originario di Milena, (toponimo di derivazione araba), fu concesso da re Carlo ai militi Giovanni Russo e Guglielmo Raimondo di Bellomomte che lo divisero a metà. In seguito, nel 1330 passò a Mariano Capizzi, il cui figlio, Giacomo, si fece monaco donando tutta la terra al convento di S. Martino delle Scale di Palermo, il cui abate fu barone di Milocca (1363). Nel 1866, con la soppressione dei beni ecclesiastici, i feudi di Milocca passarono al Demanio ed affidati in amministrazione sotto la giurisdizione territoriale di Sutera. Con il passaggio allo Stato Italiano delle terre della Chiesa, i contadini diedero vita alle robbe (frazioni costituite da piccoli nuclei abitati che prendevano la loro denominazione dalla famiglia che le aveva costruite o da altre ragioni storiche). Nel 1923, con R.D. del 30 dicembre n. 3032, su interessamento di Salvatore Angilella, dalla fusione delle antiche frazioni di Milocca e San Biagio nacque il comune di Milocca. Nel 1928 i nuclei vennero raggruppati in quattordici villaggi, di cui uno si identificava con il centro urbano che comprendeva la chiesa parrocchiale, la piazza ed alcuni edifici pubblici. Nello stesso periodo fu sostituito il nome originario dei villaggi con nomi di personaggi e fatti della storia nazionale. Nel settembre del 1933 cambiò il nome in quello di Littoria Nissena e, infine, nel dicembre del 1933 in Milena, nome della regina del Montenegro e madre della regina Elena d'Italia, deceduta in quel tempo.

Il centro storico, per la sua singolare costituzione urbanistica, non ha caratteri di centralità abitativa, civile e commerciale, distinguibili in una parte dell'abitato, ma diffusi nell'intero sistema urbano — rurale che lo compone. L'impianto urbanistico polinucleare era sparso, composto da case aggregate a schiera agli incroci di una trama viaria di collegamento. In seguito, la costruzione di case in linea lungo gli assi stradali ha realizzato il congiungimento tra i vari nuclei «robbe». Le unità abitative hanno un fronte anteriore stradale ed un fronte posteriore su un orto di pertinenza che filtra il passaggio con la campagna retrostante.

Il singolare impianto urbanistico è privo di episodi architettonici emergenti, ma ricco dei valori tradizionali delle abitazioni contadine e tende a scomparire per la costruzione di un "urbano" che anonimizza qualunque carattere storico, seppure modesto, della tipologia contadina delle unità abitative.

Le emergenze

Chiesa Madre (S. Giuseppe sec.XV1II — *XIX)*, ex Convento San Martino, Case Nascareddi, abbeveratoio Musa, abbeveratoio Iannigallo, Villaggio Garibaldi, Villaggio Balilla, Villaggio Vittorio Veneto, Villaggio Cavour, Villaggio Piave, Villaggio Crispi, Villaggio Roma, Villaggio Battisti, Villaggio Grappa, Villaggio Masaniello, Villaggio S. Miceli, Villaggio Mazzini e Villaggio San Martino.

Perimetrazione

L'area proposta per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del art. 136 e 138 del D.Leg. n. 42 del 22/01/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è così delimitata:

procedendo da nord-est, in senso orario, dal limite amministrativo con il comune di Sutera, nel punto in cui si incontrano i fogli di mappa catastali n. 8 e 10, si percorre, verso sud, la strada vicinale San Giuseppe-San Martino (nel primo tratto costeggia l'area cimiteriale di Milena che viene esclusa dal presente vincolo) fino ad intercettare il foglio n. 17. Si segue dunque la strada vicinale Musa - San Martino, verso est, sino ad incontrare i fogli 10, 17 e 18. Da qui si procede, verso ovest, lungo la strada provinciale n. 24, all'interno del foglio 17, fino ad incrociare nuovamente la strada vicinale Musa-San Martino che si percorre fino ad incontrare il confine con il foglio 8. Da questo punto si segue, verso sud, la strada vicinale villaggio Cavour-Musa fino alla strada vicinale Macchia-Cozzo di Gesso che prosegue, verso est, con la strada vicinale Cozzo di Croce fino all'incrocio con la strada vicinale Albanello che si percorre fino ad incontrare il torrente Frattaso. Seguendo il ramo meridionale del torrente Frattaso il perimetro prosegue fino al foglio n° 23. Da qui si segue il limite meridionale dei fogli 23, 22, 21 e 20 fino al punto di incontro con il foglio 19, si continua verso sud-ovest, lungo il limite amministrativo con il comune di Campofranco, sino ad intersecare la S.P. n.24, per poi riprendere la strada vicinale Villaggio Masaniello — Serra del Parco, per arrivare al punto d'incontro dei fogli I e 12. Da questo punto si segue verso est, il confine tra i fogli l e 12 fino all'incrocio con il foglio 13 e si prosegue, verso nord, lungo il confine tra i fogli 1 e 13 fino ad intercettare la strada provinciale n. 24 che si percorre, verso est, fino a congiungersi con il foglio 4, si continua, verso nord-ovest, tra i fogli 3 e 4 fino al foglio 2. Si prosegue, verso est, lungo il confine tra i fogli 2 e 4 fino al foglio 5, continuando, verso nord-est, tra i fogli 2 e 5 fino al confine amministrativo con il comune di Sutera. Infine lungo il confine amministrativo tra i comuni di Milena e Sutera, verso est, ci si ricongiunge al punto di partenza chiudendo così il perimetro dell'area.

Sulla base di quanto detto l'area interessata dalla proposta appare complessivamente omogenea per valori paesaggistici, che non si riferiscono soltanto ad aspetti naturali, ma bensì ad un connubio ormai consolidato nel tempo tra il costruito storico "robbe" e l'ambiente naturale nel quale essi insistono.

Le dinamiche riferite alla trasformazione del territorio trovano riscontro soltanto nella sterile attività edilizia e nella ormai poca dedizione all'agricoltura, infatti i fattori di rischio e di vulnerabilità del paesaggio sono molto limitati e hanno portato ha raffigurare un quadro naturale quasi integro degno di essere tutelato, recuperato e valorizzato.

Le misure, gli Indirizzi e le prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale. Sono rivolti inoltre alla salvaguardia di complessi di elevato valore paesaggistico-ambientale:

la conservazione del tessuto urbano, il recupero del patrimonio edilizio di pregio, il mantenimento dell'identità storica e ambientale dei centri;

la conservazione della peculiare identità storica e urbanistica del centro, con la salvaguardia del sistema dei nuclei e villaggi aggregati in un sistema territoriale distintivo e di forte carattere identitario.

il mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;

le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;

conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;

tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);

impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;

si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;

gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;

la conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;

il riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

In merito alla proposta di dichiarazione di notevole interresse pubblico scritta nella lettera di convocazione e riguardante l'abitato, il centro storico e parte del territorio di Gela, viene proposto un sopralluogo che i componenti della Commissione approvano all'unanimità, per il giorno 6 novembre 2006.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta della quale si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

Il presidente della commissione provinciale tutela BB.NN. e PP.
PANVINI

Il segretario della commissione provinciale tutela BB.NN. e PP.
ALÙ

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 29 marzo 2012.

Emanazione dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6;

Visto lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 1148 del 20 settembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 2005) e modificato con D.R. n. 268 del 14 aprile 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 2 maggio 2008), D.R. n. 712 del 14 maggio 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 9 giugno 2009) e D.R. n. 1138 del 12 ottobre 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2010);

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 2 comma 5, che disciplina il procedimento di predisposizione e di adozione del nuovo Statuto di autonomia, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge;

Visto il D.R. n. 133 dell'8 marzo 2011, con il quale, in applicazione della normativa sopra citata, è stata nominata la Commissione per la revisione dello Statuto;

Preso atto dei lavori della Commissione e delle sedute della stessa dei giorni 16 marzo, 23 marzo, 6 aprile, 13 aprile, 19-21 aprile, 4 maggio, 10-11 maggio, 17-18 maggio, 25 maggio, 31 maggio, 1 giugno, 14-15 giugno, 21-22 giugno, 28-30 giugno, 5-6 luglio e 12 luglio 2011;

Tenuto conto delle audizioni delle diverse categorie componenti la comunità universitaria, effettuate dalla Commissione nei giorni 5 aprile e 12 aprile 2011, per l'acquisizione di istanze e valutazioni utili ai fini della predisposizione del testo statutario;

Considerata l'adunanza congiunta del 20 luglio 2011 del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e della Commissione per la revisione dello Statuto, nel corso della quale è stata illustrata agli organi di governo la bozza del nuovo Statuto elaborata dalla Commissione, ricevendo inoltre le osservazioni e le proposte formulate dai componenti degli stessi organi di governo;

Visto il verbale della seduta della Commissione del 14 settembre 2011, nel corso della quale, al termine dei lavori di revisione e all'esito dell'esame dei diversi emendamenti pervenuti, è stato definitivamente elaborato lo schema del nuovo Statuto di autonomia;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 settembre 2011, con la quale si esprime parere favorevole al testo del nuovo Statuto;

Vista la delibera del Senato accademico nella seduta del 27 settembre 2011, con la quale è stato adottato il testo definitivo del nuovo Statuto;

Vista la nota rettorale n. 7023 del 10 ottobre 2011 con la quale è stato inviato il testo dello Statuto di autonomia di questa Università, per il prescritto controllo ministeriale;

Vista la nota del MIUR prot. n. 568 del 2 febbraio 2012 con la quale vengono riportate le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo trasmesso;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione e l'adozione del testo da parte del Senato Accademico nelle sedute del 28 febbraio 2012;

Vista la nota n. 1851 del 7 marzo 2012, con la quale si invia al Ministero il testo dello Statuto di autonomia a seguito dei rilievi formulati dallo stesso;

Vista la nota ministeriale del 26 marzo 2012 prot. n. 1606, con la quale il Ministero prende atto delle modifiche apportate ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

È emanato, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il testo dello «Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Macerata» allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Lo Statuto allegato al presente decreto, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, 29 marzo 2012

Il rettore: LACCHÈ

ALLEGATO

STATUTO

TITOLO I

Norme generali

Capo I

Principi fondamentali

Art. 1

Principi e fini di riferimento

1. L'Università degli studi di Macerata è un'istituzione pubblica che riconosce l'istruzione e la ricerca come beni fondamentali per lo sviluppo di una società fondata sulla conoscenza, a vantaggio dell'intera comunità.

2. L'Università ha per fini primari la promozione e l'organizzazione della ricerca; lo sviluppo e la diffusione, ai più elevati livelli intellettuali, delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche; l'istruzione e l'alta formazione universitaria e professionale; la formazione continua e ricorrente.

3. L'Università assume, come preminenti valori e principi di riferimento, il pieno ed effettivo rispetto dei diritti fondamentali sanciti nella Costituzione italiana e nelle carte, dichiarazioni e convenzioni europee e internazionali. L'Università promuove il libero svolgimento delle attività di studio, insegnamento e ricerca; la più ampia collaborazione con le altre università, con le istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e straniere; l'apertura alla comunità scientifica nazionale e internazionale; la stabile cooperazione con le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali; il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del suo territorio; il fruttuoso rapporto di cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle professioni, con le associazioni di volontariato e le organizzazioni senza fini di lucro.

4. L'Università è indipendente da ogni orientamento ideologico, politico o religioso; opera in conformità ai principi costituzionali e alle disposizioni giuridicamente vincolanti; garantisce la libertà di studio, insegnamento e ricerca; adotta i principi della Carta europea dei ricercatori e promuove il merito sulla base dei più elevati standard nazionali e internazionali; favorisce la dimensione internazionale delle attività di ricerca e formazione; riconosce il valore della mobilità come strumento fondamentale di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale; adotta i principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, assicurandone la conservazione nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale; promuove le pari opportunità delle donne e degli uomini mediante azioni positive; ripudia ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione universitaria, nello svolgimento delle attività di insegnamento e ricerca, nel reclutamento e nella carriera del personale.

Art. 2

Autonomia dell'Università

1. In attuazione del principio di autonomia universitaria garantito dall'articolo 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, l'Università definisce il proprio ordinamento autonomo con il presente Statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti.

2. L'Università è dotata di autonomia didattica, scientifica, normativa, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile; agisce con piena capacità di diritto pubblico e privato senza scopo di lucro.

3. L'Università ha sede a Macerata. Si avvale di sedi decentrate nelle forme e nei modi stabiliti dai suoi regolamenti e da apposite convenzioni.

Art. 3

Autonomia delle strutture scientifiche e didattiche

1. L'Università assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di ricerca, anche provvedendo alla tutela e alla diffusione dei relativi risultati, attraverso le strutture predisposte per l'organizzazione e il coordinamento delle attività scientifiche.

2. L'Università assicura l'istruzione e la formazione culturale e professionale degli studenti attraverso le strutture predisposte per l'organizzazione e il coordinamento delle attività didattiche.

3. L'Università garantisce l'autonomo svolgimento dei compiti assegnati a tali strutture nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 4

Autonomia delle strutture amministrative e di servizio

1. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l'Università si avvale di apposite strutture amministrative e di servizio con compiti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti, in conformità al principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo, proprie degli organi di governo, dai compiti di gestione. Rientra tra le competenze esclusive delle strutture amministrative e di servizio la gestione delle attività amministrative mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo correlati alla responsabilità per il raggiungimento dei risultati.

2. L'Università valorizza la professionalità del personale tecnico-amministrativo, ne promuove la crescita professionale e ne assicura, anche mediante la predisposizione di appositi piani e programmi, l'aggiornamento e la qualificazione.

3. L'Università favorisce le attività svolte dal personale a scopo culturale, ricreativo e sociale, anche attraverso la predisposizione di strutture idonee.

Art. 5

Federazione di Atenei e accordi di programma

1. L'Università può realizzare processi di integrazione federativa con le università delle Marche ovvero con altri atenei italiani, attivando forme di collaborazione in settori strategici di interesse comune.

2. L'Università, mediante accordi di programma con altri atenei e al fine di favorire il livello di integrazione, può promuovere strutture inter-ateneo, sulla base di motivate proposte didattiche, scientifiche e gestionali.

Art. 6

Partecipazione e diritti degli studenti

1. L'Università assicura e promuove la partecipazione attiva degli studenti; organizza i propri servizi in modo da rendere accessibile, effettivo e proficuo il diritto allo studio universitario e concorre ad assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso ai gradi più alti degli studi; soddisfa le esigenze dell'orientamento degli studenti e ne favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

2. L'Università riconosce e favorisce le attività culturali, formative, sportive e di tempo libero degli studenti mediante l'istituzione di appositi servizi e strutture, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, o avvalendosi di associazioni e cooperative studentesche; agevola le attività autogestite dagli studenti.

3. L'Università garantisce e tutela il diritto degli studenti diversamente abili a partecipare a tutte le attività dell'Ateneo e a fruire pienamente dei relativi servizi.

Art. 7

Modalità di svolgimento delle attività istituzionali

1. L'Università adotta il metodo della programmazione annuale e pluriennale e concorre alla determinazione e all'attuazione dei programmi, nazionali e regionali, generali e settoriali, in materia di università e ricerca.

2. L'Università informa le proprie attività al principio della trasparenza e della pubblicità; assicura la piena conoscenza, anche in via telematica, degli atti normativi da essa adottati.

3. L'Università, nel rispetto della libertà e dell'autonomia delle attività di studio, insegnamento e ricerca, garantisce a tutte le componenti la partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

4. L'Università può stipulare convenzioni, contratti, concludere accordi e svolgere attività in collaborazione con altre università, con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attività di comune interesse; può dare vita, partecipare o concorrere alle attività di centri universitari, consorzi, fondazioni, organismi associati, onlus e società di capitali, in Italia e all'estero; promuove collaborazioni nel campo della cultura, della didattica e della ricerca; può organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi didattici integrativi o sperimentali, corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento professionale ed educazione continua e ricorrente, nonché corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

5. L'Università conferisce tutti i titoli universitari previsti dalla legge; rilascia attestati relativi a corsi o altre attività di formazione, perfezionamento, aggiornamento, educazione continua e ricorrente, da essa organizzati o ai quali concorra ufficialmente.

6. L'Università fornisce le attrezzature e appresta le strutture di servizio necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche in collaborazione con altre amministrazioni ed enti pubblici o privati, ovvero anche partecipando a consorzi e a centri interuniversitari per lo svolgimento di attività di comune interesse.

7. L'Università garantisce l'accessibilità, la sicurezza e la cura dei luoghi di lavoro, studio, insegnamento e ricerca, anche mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche; rispetta l'equilibrio ambientale e concorre alla protezione dei beni storici e culturali di sua pertinenza.

8. L'Università, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adotta un sistema di relazioni sindacali improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.

Capo II

Fonti normative

Art. 8

Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto può essere proposta da almeno due dipartimenti, dal Rettore o da un terzo dei componenti del Senato accademico. Sulla proposta, sentito il Consiglio degli studenti e previo parere favorevole a maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione, delibera il Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 9

Regolamenti

1. Nel rispetto dei limiti indicati nell'articolo 2 comma 1, l'attuazione dello Statuto è rimessa, secondo le rispettive materie di competenza, ai seguenti regolamenti generali di Ateneo:

a) regolamento di organizzazione;

b) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) regolamento didattico.

2. Il regolamento di organizzazione disciplina l'assetto organizzativo dell'Università. In particolare esso contiene l'elenco delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio dell'Ateneo e ne indica le modalità di istituzione, disattivazione, organizzazione e funzionamento, nonché di elezione dei loro organi.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati della gestione, l'attività contrattuale e l'amministrazione del patrimonio dell'Ateneo.

4. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina i principi generali delle attività didattiche, degli ordinamenti dei corsi di studio per i quali l'Università rilascia titoli accademici e delle modalità di svolgimento dei corsi di studio; contiene la disciplina regolamentare delle modalità di esercizio delle funzioni relative allo stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale che contribuisce all'attività didattica, nonché dei diritti e doveri degli studenti.

5. I regolamenti generali sono approvati e modificati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere reso a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge circa l'approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I regolamenti generali sono emanati con decreto rettorale ed entrano in vigore, salvo che non sia stabilito un termine diverso, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ateneo.

6. Nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, i dipartimenti e le altre strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università adottano il proprio regolamento per disciplinare il funzionamento dei loro organi e dei servizi di supporto. Tali regolamenti sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sono emanati con decreto rettorale ed entrano in vigore, salvo che non sia stabilito un termine diverso, il giorno successivo alla loro pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ateneo.

7. Gli altri regolamenti dell'Università in materia di didattica e ricerca sono approvati ed emanati nelle forme previste dal precedente comma 5.

8. I regolamenti in materia diversa da quella di cui al precedente comma 7 sono approvati e modificati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono emanati con decreto rettorale ed entrano in vigore, salvo che non sia stabilito un termine diverso, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ateneo.

Art. 10

Codice etico

1. Il codice etico dell'Ateneo riconosce i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo, e definisce le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme in esso contenute sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

2. Il codice etico è approvato e modificato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

3. Fatte salve le prerogative e le competenze connesse ai procedimenti disciplinari, sulle violazioni del codice etico decide il Senato accademico, su proposta del Rettore.

4. L'accertamento di violazioni del codice etico determina, secondo principi di gradualità e proporzionalità, l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

a) richiamo formale;

b) richiamo formale con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato e segnalazione alla comunità universitaria;

c) esclusione dalla ripartizione dei fondi di ricerca di Ateneo per un periodo fino a un massimo di tre anni;

d) esclusione dall'elettorato passivo delle cariche accademiche o dalle cariche ricoperte su nomina del Rettore fino a un massimo di tre anni.

4. Nel rispetto del principio del contraddittorio, il codice etico definisce la procedura di cui al comma 3, i criteri per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 4 e i rapporti tra violazioni del codice etico e procedimento disciplinare.

TITOLO II

Organi dell'Università

Capo I

Organi di governo

Art. 11

Definizione

1. Gli organi di governo dell'Università sono il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Art. 12

Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Ateneo ed esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Il Rettore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, ne predispone l'ordine del giorno e sovrintende all'attuazione delle rispettive delibere;

b) propone, anche tenuto conto delle indicazioni e dei pareri del Senato accademico, il documento di programmazione triennale di Ateneo per l'approvazione del Consiglio di amministrazione;

c) predispone la proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo e la presenta per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;

d) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, l'attribuzione, il rinnovo e la revoca dell'incarico di Direttore generale;

e) esercita il potere di iniziativa e di proposta nei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ricercatori, secondo le modalità previste dalla legge, e irroga nei confronti degli stessi i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;

f) esercita la vigilanza su tutte le strutture e i servizi dell'Ateneo al fine di garantire l'autonomia della ricerca e della didattica, l'efficiente ed equilibrato funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Università, la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ateneo;

g) in caso di necessità e urgenza può adottare i provvedimenti amministrativi di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, dandone specifica motivazione e sottoponendoli alla ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva;

h) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;

i) emana lo Statuto, i regolamenti, nonché le loro modificazioni o integrazioni, e ne cura l'inserimento nell'albo degli atti normativi d'Ateneo;

l) indice le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze negli organi accademici almeno sessanta giorni prima della loro scadenza, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data stabilita per le votazioni;

m) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria e internazionale, nonché i contratti e le convenzioni in materia di didattica, ricerca e cultura;

n) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dall'ordinamento universitario e dai regolamenti dell'Ateneo, nonché ogni funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

3. Il Rettore designa un Prorettore vicario, scelto tra i professori ordinari, che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il Prorettore vicario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

4. Il Rettore si avvale di delegati scelti fra i professori e i ricercatori. Essi sono nominati con decreto rettorale nel quale sono specificati i compiti e i settori di competenza e rispondono al Rettore relativamente ai compiti loro attribuiti. I delegati, su convocazione del Rettore, si riuniscono periodicamente per elaborare, programmare e verificare le attività oggetto di delega.

5. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le università italiane. Dura in carica sei anni e non può essere rieletto consecutivamente per un secondo mandato.

6. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:

a) ai professori di ruolo;

b) ai ricercatori;

c) ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli studenti;

d) al personale tecnico-amministrativo, i cui voti saranno computati nella misura del 33% di quelli espressi per ciascun candidato.

7. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario più anziano in ruolo, non più di sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, con un preavviso di almeno quaranta giorni rispetto alla data stabilita per le votazioni.

8. Il Rettore nelle prime due votazioni è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede a nuove e immediate votazioni sino all'elezione.

9. Il candidato che ottiene la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano. È nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed entra in carica all'inizio del successivo anno accademico.

10. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore, il decano convoca le elezioni non oltre trenta giorni dalla cessazione stessa e con un preavviso di almeno quaranta giorni rispetto alla data stabilita per le votazioni. Il Rettore eletto entra in carica appena nominato dal Ministro; il periodo del suo mandato è computato a partire dall'inizio dell'anno accademico in corso.

Art. 13

Senato accademico

1. Il Senato accademico è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di ricerca. Contribuisce a elaborare le strategie di governo dell'Ateneo, garantendone l'equilibrato sviluppo.

2. In particolare, sono attribuite al Senato accademico le seguenti funzioni:

a) elabora, anche sulla base delle proposte dei dipartimenti, un piano triennale per lo sviluppo della ricerca;

b) svolge le funzioni di cui al successivo articolo 14 ai fini della designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione;

c) propone al Consiglio di amministrazione, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, l'attribuzione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato, sulla base delle proposte deliberate dai consigli di dipartimento e del parere del Nucleo di valutazione;

d) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti;

e) formula proposte e pareri obbligatori in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e scientifiche;

f) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Ateneo;

g) approva, previo parere del Consiglio di amministrazione, il regolamento di organizzazione di Ateneo;

h) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico;

i) trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato del Rettore può proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore;

l) determina i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, con particolare riguardo al riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all'estero;

m) decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del codice etico che non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina;

n) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

3. Il Senato accademico è composto da diciannove membri, così individuati:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) sei direttori di dipartimento, eletti da tutti i professori e ricercatori dell'Ateneo. Qualora il numero dei direttori di dipartimento sia pari o superiore a quattro, ma inferiore a sei, aumenta corrispondentemente il numero dei rappresentanti dei docenti di prima fascia di cui alla successiva lettera *c)*;

c) sei docenti, in ragione di due professori di prima fascia, due di seconda fascia e due ricercatori, eletti dalle rispettive categorie in modo da garantire la presenza di almeno un rappresentante per ogni area scientifico-disciplinare dell'Ateneo;

d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

e) tre rappresentanti eletti tra gli studenti e i dottorandi.

4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

5. I componenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 3 sono eletti secondo le norme stabilite dal regolamento di organizzazione. Il Senato accademico dura in carica tre anni, a eccezione della componente degli studenti, che resta in carica due anni. Il mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

6. Il Senato accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi. Il Senato deve essere comunque convocato entro venti giorni qualora almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta, specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 14

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo titolare delle funzioni di indirizzo strategico e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed equilibrio finanziario.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a) approva, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, la programmazione finanziaria, annuale e triennale e del personale, vigilando sulla relativa sostenibilità;

b) delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e scientifiche, formulate dal Senato accademico;

c) delibera, previo parere favorevole del Senato accademico, sulle proposte di federazione e sugli accordi di programma di cui all'articolo 5;

d) adotta il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità in conformità alla procedura prevista dalla normativa vigente, nonché ogni altro regolamento non riservato dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Senato accademico;

e) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

f) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio di previsione annuale e triennale, nonché il conto consuntivo;

g) conferisce, rinnova e revoca l'incarico di Direttore generale;

h) delibera, senza i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi, sui procedimenti disciplinari avviati dal Rettore, in conformità al parere espresso dal Collegio di disciplina;

i) approva le proposte di chiamata deliberate dai dipartimenti, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

l) determina, sentito il Senato accademico, i criteri generali circa l'organizzazione del personale tecnico-amministrativo e la relativa assegnazione alle singole strutture;

m) predispone il programma di sviluppo edilizio dell'Ateneo e ne approva le modalità di attuazione;

n) autorizza il Direttore generale, con apposita delibera, a contrarre mutui e prestiti;

o) approva i contratti e le convenzioni che comportino oneri o entrate per l'Ateneo, fatte salve le attribuzioni dei dipartimenti e delle altre strutture dotate di autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget assegnato;

p) delibera in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni;

q) approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti;

r) determina i criteri generali circa gli incarichi attinenti alle funzioni di responsabile degli uffici e delle strutture;

s) esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, così individuati:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) quattro membri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, scelti dal Senato accademico in modo da garantire sia comprovate competenze in campo gestionale, amministrativo e tecnico, sia esperienze professionali di alto livello con una adeguata qualificazione scientifica e culturale;

c) due membri, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata del mandato, scelti dal Rettore, sentito il Senato accademico, tra personalità italiane o straniere con profili particolarmente rilevanti di ordine istituzionale, gestionale, scientifico e culturale;

d) due rappresentanti eletti tra gli studenti e i dottorandi.

4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

5. La composizione del Consiglio di amministrazione rispetta il principio costituzionale della pari opportunità tra uomini e donne.

6. L'individuazione dei componenti di cui alla lettera *b)* del comma 3 ha luogo secondo la seguente procedura:

a) emanazione da parte del Rettore, sentito il Senato accademico, di un avviso pubblico, rivolto al personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo, contenente l'invito a dichiarare entro i successivi trenta giorni la disponibilità ad assumere la carica. Ogni candidatura deve essere corredata da un adeguato curriculum vitae e da ogni altro documento o titolo, atto a comprovare i requisiti richiesti;

b) nomina da parte del Rettore, sentito il Senato accademico, di una commissione incaricata di proporre una lista di candidati in numero almeno doppio rispetto ai posti disponibili, a tal fine valutando le competenze di cui al comma 3 lettera *b)*. La suddetta commissione è composta da cinque membri, tra i quali un docente di ruolo, un ricercatore, un dipendente del ruolo tecnico-amministrativo e due esterni, con una specifica e qualificata esperienza nel campo della valutazione o della gestione di strutture organizzative. La commissione designa al proprio interno il presidente;

c) trasmissione al Senato accademico della lista delle candidature scelte in modo da valorizzare le competenze del personale dell'Ateneo in tutte le sue componenti. Il Senato, nel rispetto di un'adeguata composizione dell'organo, designa i componenti a maggioranza assoluta degli aventi diritto e provvede alle eventuali surroghe sempre nell'ambito della medesima lista.

7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale. La carica può essere rinnovata consecutivamente una sola volta.

8. Il Consiglio è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi. Esso deve essere comunque convocato entro venti giorni qualora almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta, specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Capo II

Organi di consultazione, garanzia, valutazione e controllo

Art. 15

Definizione

1. Il Consiglio degli studenti è organo di consultazione dell'Ateneo.

2. Gli organi di garanzia, valutazione e controllo istituiti nell'Ateneo sono:

a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

b) il Collegio di disciplina;

c) il Collegio dei revisori dei conti;

d) il Nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 16

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Ateneo.

2. Il Consiglio degli studenti è costituito con decreto rettorale ed è composto dagli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nell'E.R.S.U. e da quindici studenti eletti a suffragio universale diretto, secondo modalità stabilite dal regolamento di organizzazione. Ciascun componente resta in carica sino al termine del suo mandato di origine.

3. Il Consiglio degli studenti elegge il presidente al proprio interno. Il presidente nelle prime due votazioni è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si considera eletto il candidato maggiore di età. Il presidente designa tra i componenti del Consiglio un vice- presidente, che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio elegge tra i propri componenti, a maggioranza semplice, un segretario.

4. Il Consiglio è convocato dal presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

5. Il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori agli organi di governo sulle seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b) regolamento didattico di Ateneo;

c) provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;

d) coordinamento delle attività didattiche;

e) organizzazione dei servizi offerti;

f) misure attuative del diritto allo studio;

g) attività culturali, formative, sportive e del tempo libero.

6. Il Consiglio può esprimere, altresì, il proprio parere, non obbligatorio, su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. A tal fine può invitare a partecipare, senza diritto di voto e secondo modalità stabilite nel proprio regolamento, i rappresentanti degli studenti nei dipartimenti.

7. Il Consiglio degli studenti può chiedere, per importanti e motivate ragioni, il riesame delle deliberazioni intervenute nelle materie di cui al comma 5.

8. L'Ateneo garantisce al Consiglio degli studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti. Il Consiglio adotta il proprio regolamento di funzionamento, approvato dai competenti organi dell'Ateneo ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto.

Art. 17

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di attuazione delle pari opportunità e di tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. Vigila sul rispetto del principio di non discriminazione, in conformità all'articolo 1 del presente Statuto.

2. La composizione del Comitato, la durata in carica dei suoi componenti, le modalità per l'esercizio dei poteri e le disposizioni per il suo funzionamento sono stabilite dal regolamento di organizzazione.

Art. 18

Collegio di disciplina

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori è affidato a un Collegio di disciplina, composto da tre professori ordinari, tre professori associati confermati e tre ricercatori a tempo indeterminato confermati, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.

2. I componenti del Collegio sono designati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, restano in carica per tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

In particolare, il Collegio agisce, nei procedimenti relativi ai professori ordinari, con l'intervento dei soli componenti appartenenti alla categoria dei professori ordinari; nei procedimenti relativi ai professori associati, con l'intervento dei soli componenti appartenenti alle categorie dei professori ordinari e dei professori associati; nei procedimenti relativi ai ricercatori, con l'intervento di tutti i suoi componenti.

4. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati dal Rettore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo e vincolante, trasmettendolo al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti.

5. Le fasi del procedimento disciplinare e le modalità di funzionamento del Collegio sono disciplinate con apposito regolamento.

Art. 19

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di verificare il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. Collabora con gli organi di governo nella funzione di indirizzo e controllo e può svolgere, su richiesta di questi, attività di consulenza in materia amministrativo-contabile.

2. Il Collegio è composto da:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un membro effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

3. I componenti del Collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati nella carica una sola volta. L'incarico di componente del Collegio non può essere conferito a dipendenti dell'Ateneo.

4. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono definiti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 20

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione ha la funzione di verificare, mediante esami comparativi dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse nelle attività di didattica, ricerca e sostegno al diritto allo studio.

In particolare, verifica: la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti; la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento conferiti in via diretta, ai sensi della normativa vigente in materia; il grado di raggiungimento degli obiettivi e i risultati conseguiti dalle strutture e dall'Ateneo nel suo complesso.

2. Sono attribuite al Nucleo, inoltre, in raccordo con le attività dell'ANVUR, le funzioni previste dalla normativa vigente e relative alle procedure di valutazione delle strutture e al controllo sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione dell'attività del personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

3. Il Nucleo è nominato dal Rettore, sentito il Senato accademico. È composto da cinque membri, incluso un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli studenti. I componenti, a eccezione del rappresentante degli studenti, devono essere in possesso di un'elevata qualificazione professionale e in prevalenza esterni all'Ateneo; il loro curriculum è reso pubblico nel sito web istituzionale dell'Ateneo.

4. La carica di componente del Nucleo è incompatibile con le cariche di direttore di dipartimento, presidente dei consigli dei corsi di studio e direttore della Scuola di dottorato.

5. I componenti del Nucleo, ad eccezione del rappresentante degli studenti, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. I compiti e le modalità di funzionamento del Nucleo sono definiti dal regolamento di organizzazione.

6. L'Ateneo assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Capo III

Organi di amministrazione e gestione

Art. 21

Principi generali dell'amministrazione

1. L'Ateneo conforma l'organizzazione e l'attività delle proprie strutture ai principi generali di buon andamento, efficienza ed efficacia, imparzialità e semplificazione. Persegue i propri fini istituzionali ricercando l'ottimale utilizzo delle risorse, secondo principi di economicità e snellezza dell'azione amministrativa, fondata sulla programmazione e la valutazione dei risultati conseguiti. Opera in conformità al principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo, proprie degli organi di governo, dai compiti di gestione, propri della struttura amministrativa.

2. L'Ateneo garantisce la trasparenza, la pubblicità e il diritto di accesso agli atti, anche attraverso l'uso delle tecnologie di informazione e comunicazione.

Art. 22

Direttore generale

1. Il Direttore generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza pubblica.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali deliberati dal Consiglio di amministrazione e dagli altri organi di governo;

b) attribuisce gli incarichi ai responsabili degli uffici, ne coordina l'attività e sovrintende allo svolgimento dei compiti di gestione loro spettanti. Esercita, in caso di inerzia, rifiuto o ritardo il potere di sostituzione e avocazione, previo contraddittorio con l'interessato;

c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici amministrativi, in conformità ai criteri generali definiti dal Consiglio di amministrazione, assegna il personale tecnico-amministrativo alle strutture e ne effettua la valutazione;

d) esercita i poteri di spesa e acquisizione delle entrate nell'ambito della propria competenza, sulla base di quanto previsto dagli atti generali di organizzazione e fatte salve le competenze attribuite ai responsabili degli uffici;

e) stipula i contratti e le convenzioni dell'Ateneo necessarie alla gestione;

f) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

3. Il Direttore generale presenta annualmente agli organi di governo una relazione sull'attività complessivamente svolta dalla struttura amministrativa.

4. Nel rispetto della normativa vigente in materia di dirigenza pubblica, l'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, a persona con elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico è disciplinato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.

5. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

6. Per gravi motivi l'incarico di Direttore generale può essere revocato, previe controdeduzioni del diretto interessato, con la medesima procedura indicata al comma 4, nel rispetto della normativa vigente.

7. Il Direttore generale designa, sentito il Rettore, un funzionario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, definendone le competenze.

Art. 23

Responsabili di uffici e strutture

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, i responsabili degli uffici e delle strutture curano il complesso delle funzioni amministrative cui sono preposti sulla base degli atti generali di organizzazione.

2. In particolare, i soggetti di cui al comma 1:

a) attuano e gestiscono, per la parte di rispettiva competenza e secondo le disposizioni del Direttore generale, le deliberazioni e i provvedimenti degli organi di governo, nonché degli altri organi previsti dal presente Statuto;

b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale;

c) curano la gestione e l'attuazione degli obiettivi ad essi assegnati, adottano, per quanto di competenza, i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e acquisizione delle entrate;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali attribuite ai propri uffici;

f) partecipano al processo di valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito e delle disposizioni regolamentari adottate in materia dall'Ateneo;

g) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale o ad essi attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili, unitamente al Direttore generale che li coordina, dell'attività svolta, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi prefissati, dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro e dalle disposizioni di legge.

Art. 24

Uffici e personale tecnico-amministrativo

1. Le attività amministrative svolte dagli uffici e dalle strutture dell'Ateneo sono organizzate al fine di assicurare prioritariamente la migliore funzionalità delle attività didattiche e di ricerca.

2. L'Ateneo, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, opera per la migliore utilizzazione delle capacità e delle professionalità di ciascun dipendente.

3. Per gli obiettivi indicati ai commi precedenti l'Ateneo:

a) predispone e aggiorna periodicamente, in conformità alla disciplina vigente, gli organici del personale tecnico-amministrativo, suddivisi per singoli uffici e strutture e con indicazione delle relative categorie contrattuali;

b) assicura la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale;

c) nel rispetto dello stato giuridico, adotta criteri di trasparenza nell'assegnazione degli incarichi di responsabilità dei diversi settori nei quali si articola l'amministrazione universitaria, anche ai fini della corresponsione delle relative indennità.

4. Il personale tecnico-amministrativo può ricevere dall'amministrazione incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole complessità tecnica o amministrativa, o comportino l'assunzione di specifiche e personali responsabilità, possono essere incentivati anche sotto il profilo economico, secondo criteri di equità e trasparenza, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

TITOLO III

Strutture didattiche e scientifiche

Capo I

Dipartimenti

Art. 25

Dipartimenti

1. I dipartimenti costituiscono la struttura fondamentale in cui si articola l'Ateneo per svolgere i propri compiti nell'ambito della ricerca scientifica e della didattica. I dipartimenti, sulla base della programmazione adottata, sono responsabili dei risultati conseguiti secondo principi di efficacia, efficienza, trasparenza e buon andamento.

2. In coerenza con il principio di semplificazione, i dipartimenti non hanno strutture sovraordinate, comunque definite.

3. I dipartimenti sono dotati di autonomia regolamentare, amministrativa e gestionale nell'ambito delle risorse assegnate dall'Amministrazione o acquisite da terzi, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. I dipartimenti sono caratterizzati da un ambito di discipline omogenee, definito in riferimento a linee di ricerca, coerenti per finalità o metodo, e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare. Ai dipartimenti competono funzioni relative:

a) allo svolgimento e al coordinamento delle attività di ricerca nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari che vi sono rappresentati;

b) alla promozione, razionalizzazione e coordinamento delle attività didattiche di una o più classi di corsi di studio, anche in collaborazione con altri dipartimenti;

c) all'organizzazione e gestione, anche in collaborazione con altri dipartimenti: dei corsi di dottorato di ricerca; dei corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, educazione continua e ricorrente; dei master di primo e secondo livello; dei corsi di specializzazione; di attività d'insegnamento e formazione a distanza.

5. In particolare i dipartimenti perseguono:

a) la promozione e lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione della ricerca, attraverso la creazione di reti e forme di mobilità;

b) il riconoscimento del merito e della qualità mediante forme di valutazione e incentivazione;

c) la collaborazione con soggetti esterni all'Ateneo, finalizzata all'innovazione culturale, scientifica e tecnologica, con attenzione anche allo sviluppo sociale ed economico del territorio;

d) il trasferimento dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni al mondo del lavoro, della produzione e dei servizi;

e) il sostegno allo sviluppo di autonome iniziative imprenditoriali da parte di studenti, giovani laureati, ricercatori in formazione.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti, i dipartimenti dispongono di un'apposita dotazione finanziaria, stabilita annualmente nell'ambito della programmazione economica e finanziaria dell'Ateneo. I dipartimenti possono inoltre avvalersi di altre risorse, reperite attraverso contratti o convenzioni per attività di ricerca e consulenza, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 26

Costituzione dei Dipartimenti

1. La richiesta di costituzione di un dipartimento è formulata sulla base di un organico progetto scientifico e didattico, sottoscritto da almeno trentacinque professori e ricercatori. Il progetto indica, in particolare:

a) gli ambiti disciplinari di prevalente interesse;

b) i corsi di studio;

c) le risorse necessarie;

d) i dipartimenti da cui provengono i proponenti;

e) i dipartimenti eventualmente assorbiti o disattivati;

f) la dotazione organica del personale tecnico-amministrativo.

2. L'afferenza a un dipartimento è libera. Di regola il docente mantiene la propria afferenza alla struttura per almeno un triennio. Successivamente, richieste di diversa afferenza sono approvate dagli organi competenti secondo le procedure stabilite nel regolamento di organizzazione.

3. Il Senato accademico propone al Consiglio di amministrazione la disattivazione di un dipartimento qualora il numero dei docenti afferenti scenda al di sotto del limite definito dallo Statuto e non venga ricostituito entro la fine dell'anno accademico successivo. In tal caso il Consiglio di amministrazione provvede a disciplinare la fase transitoria.

Art. 27

Organi del Dipartimento

Sono organi del dipartimento il Direttore, il Consiglio, la Commissione paritetica docenti-studenti e il Consiglio di direzione, ove previsto dal regolamento della struttura.

Art. 28

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il dipartimento. Convoca e presiede il Consiglio di dipartimento, predispone i relativi ordini del giorno, cura l'esecuzione delle deliberazioni, garantisce il buon andamento della struttura e si adopera per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Direttore del dipartimento è eletto dal Consiglio, secondo modalità previste dal regolamento di organizzazione, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento stesso, ovvero, nei limiti stabiliti dalla legge, tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento, ed è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

3. Il Direttore può designare un Vicedirettore, col compito di coadiuvarlo e sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Può, altresì, delegare proprie funzioni su specifiche materie ad altri professori e ricercatori.

4. La carica di Direttore di dipartimento è incompatibile con ogni altra carica accademica, ad eccezione di quella di componente del Senato accademico.

Art. 29

Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del dipartimento è composto:

a) dal Direttore;

b) dal Vicedirettore, ove designato;

c) dai professori e dai ricercatori;

d) dai ricercatori a tempo determinato;

e) da una rappresentanza degli studenti iscritti, in ragione di cinque rappresentanti nei dipartimenti con meno di duemila iscritti ai corsi di studio di loro gestione; di sette, quando questi siano compresi tra duemila e cinquemila; di nove negli altri casi;

f) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento, in ragione di uno ogni cinque, eletta per la durata di tre anni accademici;

g) da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca che partecipano ai corsi di dottorato coordinati dai docenti afferenti al dipartimento e dei titolari di contratti di ricerca di durata almeno annuale, che prestano la loro attività presso il dipartimento, eletta congiuntamente per ciascun anno accademico dagli stessi, in ragione di un rappresentante ogni cinque, fino a un massimo di tre.

2. Alle riunioni del Consiglio partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento, con funzioni di segretario verbalizzante.

3. Le modalità di elezione delle rappresentanze sono determinate dal regolamento di organizzazione di Ateneo.

Art. 30

Competenze del consiglio

1. Sono di competenza del Consiglio del dipartimento, in coerenza con gli obiettivi e le strategie dell'Ateneo:

a) la promozione e lo sviluppo, anche d'intesa con altri dipartimenti, di progetti di ricerca e attività formative comuni;

b) la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio;

c) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attività didattiche, formative e culturali, nel rispetto della libertà di cui all'articolo 1 del presente Statuto;

d) l'adozione dei regolamenti dei corsi di studio attivati;

e) il coordinamento dell'impegno didattico e dei compiti organizzativi e di servizio agli studenti;

f) la determinazione dei crediti relativi a ciascun insegnamento;

g) la proposta di programmazione annuale e pluriennale relativa alla ricerca e alla didattica, in coerenza con la programmazione di Ateneo e quella ministeriale;

h) la programmazione del budget economico e la relativa rendicontazione;

i) la proposta di attivazione della procedura di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato;

l) la proposta di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato;

m) la concessione del nulla osta a professori e ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso altre sedi e l'autorizzazione a usufruire del congedo per motivi di studio;

n) la proposta di conferimento di laurea honoris causa;

o) ogni altra attribuzione conferitagli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

2. Il Consiglio approva, su proposta del Direttore, la relazione annuale sulle attività di formazione e di ricerca, tenendo conto degli obiettivi prefissati e degli indicatori di autovalutazione definiti dall'Ateneo e dagli organismi esterni preposti alla valutazione.

Art. 31

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati conseguiti; a formulare pareri sull'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio.

2. La Commissione è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del dipartimento e da un uguale numero di docenti, designati dal Consiglio stesso.

Art. 32

Consiglio di direzione

1. Il regolamento del dipartimento può prevedere un Consiglio di direzione, che dura in carica tre anni.

2. Il Consiglio di direzione svolge funzioni istruttorie e preparatorie sui punti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di dipartimento e coopera con il Direttore all'esecuzione delle delibere adottate.

3. Sono componenti del Consiglio il Direttore, che lo presiede, il Vicedirettore, ove designato, i responsabili delle sezioni e i presidenti dei consigli dei corsi di studio gestiti dal dipartimento.

Art. 33

Articolazione interna del Dipartimento

1. In ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico, i dipartimenti, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, possono articolarsi in sezioni, secondo principi di adeguata dimensione ed efficacia, in conformità alle disposizioni del regolamento di organizzazione. Le sezioni non possono essere composte da meno di dodici docenti; eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Senato accademico sulla base di comprovate esigenze scientifiche e organizzative rappresentate dal dipartimento.

2. A ciascun dipartimento, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, è associata una struttura amministrativa che ne supporta la gestione e le attività.

3. A ciascun dipartimento, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, sono assegnate una o più strutture bibliotecarie. Le strutture bibliotecarie possono essere organizzate anche in forma interdipartimentale.

4. Ciascun dipartimento dispone di spazi adeguati.

Art. 34

Dipartimenti e settori scientifico-disciplinari

1. Ciascun settore scientifico-disciplinare è di regola attribuito a un solo dipartimento. Uno stesso settore può essere presente in più dipartimenti sulla base di un organico progetto scientifico e didattico.

2. Per i settori scientifico-disciplinari non presenti nell'atto costitutivo del dipartimento, ai fini della proposta di chiamata di professori e ricercatori è richiesta la preventiva comunicazione a tutti i docenti dell'Ateneo afferenti al medesimo settore.

Art. 35

Ricerca interdipartimentale

1. I dipartimenti possono costituire centri interdipartimentali per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno scientifico e finanziario, sulla base di progetti di durata pluriennale.

2. I centri interdipartimentali sono costituiti, su proposta dei dipartimenti interessati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. La struttura organizzativa e le relative norme di funzionamento sono stabilite dal regolamento di organizzazione di Ateneo.

Art. 36

Dipartimenti e classi dei corsi di studio

1. Ogni dipartimento deve gestire almeno un corso di studio.

2. Le classi dei corsi di studio sono composte dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, che vi sono incardinati secondo le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione, cui spetta definire anche le modalità di trasferimento tra classi.

3. L'attività didattica è svolta dai docenti prioritariamente all'interno del corso di studio nel quale sono incardinati. Nel caso di afferenza ad altro dipartimento, il docente è tenuto a svolgervi l'eventuale impegno didattico residuo.

4. Ciascun corso di studio è retto da un Consiglio costituito dai docenti incardinati nella classe ad esso relativa e che vi prestano attività di docenza. Al Consiglio partecipano, alle condizioni stabilite dal regolamento didattico d'Ateneo, i titolari di supplenze e affidamenti e una rappresentanza degli studenti, eletta secondo le modalità indicate dal regolamento di organizzazione. Il Consiglio dei corsi di studio è presieduto da un docente di ruolo, eletto tra i professori incardinati.

5. I corsi di studio aventi percorsi formativi tra loro interrelati possono essere retti da un Consiglio unico, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.

6. I consigli dei corsi di studio hanno il compito primario di programmare, organizzare e gestire le attività didattiche. In particolare approvano i piani di studio, formano le commissioni per la verifica del profitto degli studenti nonché per le prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Ateneo. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. I consigli svolgono le proprie funzioni sulla base del regolamento approvato dal dipartimento al cui interno sono attivati i relativi corsi di studio. Ai consigli spetta ogni altra attribuzione ad essi demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

7. I consigli dei corsi di studio formulano al Consiglio di dipartimento proposte in ordine ai piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo e con riguardo alle richieste di personale docente.

Art. 37

Istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studio

1. La proposta di istituzione di un nuovo corso di studio è formulata, nel rispetto della programmazione finanziaria annuale e triennale e degli indirizzi strategici di Ateneo, da uno o più dipartimenti, considerate le esigenze culturali e formative, le prospettive occupazionali, le competenze e le risorse disponibili o acquisibili.

2. L'istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione di un corso di studio sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla base di una relazione tecnica del Nucleo di valutazione.

3. L'attivazione e la disattivazione di un corso di studio devono essere comunicate al Ministero; nel caso di disattivazione, l'Ateneo assicura comunque agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo o di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

4. Ogni variazione delle strutture didattiche costituisce modifica del regolamento didattico di Ateneo.

Art. 38

Didattica interdipartimentale

1. Salvo diverso accordo tra i dipartimenti interessati, le classi dei corsi di studio gestite in collaborazione tra più dipartimenti sono collocate nell'ambito del dipartimento al quale afferisce il numero maggiore di docenti del corso.

2. La gestione dei corsi interdipartimentali è disciplinata dal regolamento didattico di Ateneo, secondo principi di rappresentanza ed equa compartecipazione finanziaria.

Capo II

Altre strutture didattiche e scientifiche

Art. 39

Comitato scientifico di Ateneo

1. Il Comitato scientifico di Ateneo, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dagli organi di valutazione nazionali, esprime pareri e proposte, da trasmettere agli organi competenti, relativamente alle seguenti materie:

a) valutazione della ricerca e relativa sperimentazione;

b) organizzazione e diffusione della ricerca scientifica, con particolare riferimento ai programmi nazionali e internazionali;

c) ripartizione dei finanziamenti per la ricerca scientifica.

2. Il Comitato dura in carica tre anni; è costituito con decreto rettorale ed è composto secondo le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione.

Art. 40

Scuola di dottorato

1. I corsi di dottorato, istituiti per il perseguimento di finalità istituzionali in materia di alta formazione, sono coordinati dalla Scuola di dottorato, in conformità all'apposita normativa di Ateneo.

2. I corsi sono attivati con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta dei dipartimenti, previo parere del Senato accademico.

Art. 41

Scuole di specializzazione

1. Per il coordinamento dei corsi di specializzazione post lauream, attivati per l'acquisizione di specifiche competenze formative e professionali, possono essere istituite apposite scuole, disciplinate da propri regolamenti.

2. I corsi sono attivati con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta dei dipartimenti, previo parere del Senato accademico.

Art. 42

Scuola di studi superiori

1. Al fine di garantire percorsi formativi di eccellenza agli studenti particolarmente meritevoli l'Ateneo si avvale della Scuola di studi superiori "Giacomo Leopardi".

2. La Scuola promuove attività formative interdisciplinari in stretto collegamento con i dipartimenti.

3. La Scuola è disciplinata da un proprio regolamento.

Art. 43

Cooperazione interuniversitaria e con soggetti esterni

1. Al fine di favorire una migliore utilizzazione delle risorse, su delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, possono essere istituiti, sulla base di apposite convenzioni, corsi di studio e strutture didattiche in collaborazione con altre università o istituzioni di formazione superiore, italiane e straniere.

2. Nel perseguimento delle medesime finalità, su delibera del Consiglio di amministrazione, l'Ateneo può organizzare corsi di studio anche in collaborazione con soggetti esterni, pubblici o privati. Spetta al Senato accademico la previa attestazione del livello universitario delle attività da svolgere e della loro conformità alle finalità istituzionali dell'Ateneo.

Art. 44

Centri interuniversitari di ricerca e consorzi

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno e di notevole interesse che si esplichino su progetti di durata pluriennale e coinvolgano più università, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, l'Ateneo può concorrere alla costituzione di centri interuniversitari di ricerca.

2. La convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa, le risorse, le competenze e le norme di funzionamento del centro. Partecipano all'attività del centro i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo appartenente alle università interessate.

3. Per le attività di comune interesse istituzionale possono essere stabilite forme di collaborazione tra l'Ateneo e altre università o enti pubblici e privati mediante la costituzione di consorzi o di altre forme associative previste dalla normativa vigente.

TITOLO IV

Attività e strutture di servizio

Capo I

Servizi per la didattica e la ricerca

Art. 45

Sistema bibliotecario d'Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo ha il compito di coordinare, razionalizzare e promuovere le attività del settore bibliotecario nell'acquisizione, catalogazione e fruizione del patrimonio librario e documentale. Il Sistema è coordinato e gestito da una apposita struttura organizzativa che sovrintende ai servizi di interesse comune, in collaborazione con le strutture didattiche e scientifiche assegnatarie.

2. Il regolamento di organizzazione e il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità definiscono, rispettivamente, le forme di organizzazione e il grado di autonomia amministrativa della struttura di cui al comma 1.

Art. 46

Centri di servizio di Ateneo

1. Per la predisposizione, l'organizzazione e l'erogazione di servizi di interesse generale a carattere continuativo, finalizzati all'attività didattica e di ricerca, con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, l'Ateneo può istituire appositi centri di servizio.

2. I centri di servizio sono dotati di un proprio regolamento che ne definisce la struttura organizzativa, le risorse, le competenze e le modalità di funzionamento, nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento di organizzazione e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Capo II

Servizi per gli studenti e il mondo del lavoro

Art. 47

Orientamento e tutorato

1. Al fine di favorire una scelta motivata e consapevole degli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, l'Ateneo predispone e svolge attività e corsi di orientamento degli studenti anche in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, altri enti pubblici, le associazioni produttive e sindacali, enti e organismi operanti nel settore della formazione professionale.

2. Nell'Ateneo sono istituiti servizi di tutorato degli studenti, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche.

3. I servizi di orientamento e tutorato e le collaborazioni con gli organismi di sostegno del diritto allo studio sono svolti anche mediante l'istituzione di apposite strutture di coordinamento, secondo le modalità stabilite nel regolamento didattico di Ateneo e, conformemente a questo, nei regolamenti delle strutture didattiche.

Art. 48

Comitato per lo sport universitario

1. L'Ateneo favorisce la promozione e lo sviluppo delle attività sportive degli studenti e del personale universitario avvalendosi del Comitato per lo sport universitario.

2. Il Comitato sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività. Alle attività sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal competente Ministero e con il concorso dei contributi eventualmente stanziati dall'Ateneo per garantire la promozione delle politiche sportive universitarie.

3. Il Comitato per lo sport universitario dura in carica due anni, nella composizione e con le competenze stabilite dalla normativa vigente.

Art. 49

Rapporti con il mondo del lavoro

1. Al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti e neolaureati, l'Ateneo, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, aziende e ordini professionali, promuove e gestisce seminari informativi, stage, tirocini, banche dati e altre attività anche mediante l'istituzione di apposite strutture, ovvero nelle altre forme previste dalle leggi vigenti. Favorisce, sulla base di apposite deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo, lo sviluppo di iniziative imprenditoriali autonome o partecipate da studenti, giovani laureati, ricercatori in formazione (spin off e start *up)*.

2. L'Ateneo può partecipare, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico ed il Collegio dei revisori dei conti, a consorzi e a società di capitali per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico, secondo le condizioni e nei limiti dettati dalla normativa vigente.

3. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Ateneo, è regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.

4. In particolare, il diritto a conseguire il brevetto spetta all'Ateneo, salvo riconoscimento all'autore di un equo compenso, commisurato all'importanza economica dell'invenzione.

5. Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Ateneo potrà riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarità o di titolarità del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

TITOLO V

Norme comuni

Art. 50

Funzionamento degli organi collegiali

1. Le adunanze degli organi collegiali sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto degli assenti giustificati.

2. La disposizione del secondo periodo del precedente comma 1 non si applica alle adunanze del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte a maggioranza semplice, fatte salve le maggioranze qualificate previste dallo Statuto e dalla normativa vigente per determinati argomenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le deliberazioni degli organi collegiali sono immediatamente esecutive. Il verbale viene approvato di norma nella seduta successiva, salvo che non si provveda seduta stante.

5. Il segretario degli organi collegiali cura la verbalizzazione delle sedute e può essere coadiuvato da personale tecnico-amministrativo di livello adeguato.

Art. 51

Incompatibilità e decadenza

1. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo Statuto e comporta la decadenza dalle stesse nel caso in cui siano già ricoperte al ricorrere della suddetta condizione.

2. È fatto divieto ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione di:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento, limitatamente al Senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte;

b) essere componenti di altri organi dell'Ateneo, con l'eccezione del Consiglio di dipartimento;

c) ricoprire la carica di direttore della Scuola di dottorato, delle scuole di specializzazione e della Scuola di studi superiori "Giacomo Leopardi";

d) rivestire qualsiasi incarico di natura politica per la durata del mandato;

e) ricoprire la carica di Rettore o fare parte del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.

3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori e ai ricercatori che assicurano un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.

4. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo.

5. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono tenuti a garantire la continuità della partecipazione alle sedute dell'organo di appartenenza. L'assenza senza giustificato motivo da tre sedute consecutive ovvero l'assenza, anche giustificata, da almeno sei sedute consecutive determina la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata con deliberazione adottata dall'organo di appartenenza.

Art. 52

Indennità di carica

1. Al Rettore e al Prorettore vicario spetta un'indennità di carica, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione può altresì riconoscere l'indennità di carica per l'esercizio di altre funzioni istituzionali, determinandone annualmente la misura, secondo quanto disposto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

§ 1) In fase di prima applicazione dello Statuto, al fine di garantire la continuità delle esperienze di collaborazione scientifica, ricerca e didattica consolidate, gli organi competenti a valutare la costituzione dei nuovi dipartimenti danno priorità ai progetti di cui all'articolo 26 presentati dalle strutture scientifiche e didattiche esistenti.

§ 2) I progetti di costituzione dei nuovi dipartimenti devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto e approvati dal Consiglio di amministrazione, secondo la procedura di cui al § 3), entro i successivi trenta giorni.

§ 3) In fase di prima applicazione dello Statuto, il Consiglio di amministrazione in carica, sentito il Senato accademico in carica relativamente alla conformità scientifica e didattica, valuta la sostenibilità delle risorse umane e finanziarie dei progetti di costituzione dei nuovi dipartimenti, ai sensi dell'articolo 26.

In caso di valutazione positiva, espressa a maggioranza assoluta dei componenti, ne delibera l'istituzione.

I dipartimenti, costituiti sulla base della disposizione precedente, eleggono i propri organi entro trenta giorni dalla delibera di istituzione.

Terminate le elezioni di cui al comma precedente, entro i trenta giorni successivi si procede alla costituzione del nuovo Senato accademico.

Entro trenta giorni dalla costituzione del Senato accademico, il Rettore avvia le procedure per la formazione del Consiglio di amministrazione, che dovrà insediarsi entro i successivi sessanta giorni.

L'elezione dei componenti del nuovo Senato accademico è regolata da un'apposita disciplina transitoria, approvata dal Senato accademico in carica su proposta del Rettore.

Ai fini della composizione dei consigli di dipartimento, la rappresentanza degli studenti è costituita dai rappresentanti nei consigli dei corsi di laurea o nei consigli unificati delle classi di laurea afferenti al dipartimento stesso.

§ 4) I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione previsti dal precedente Statuto rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi di governo.

Gli organi collegiali delle facoltà, dei dipartimenti e degli istituti, previsti dal precedente Statuto, continuano la loro attività fino alla costituzione dei dipartimenti ai sensi della disposizione transitoria e finale § 3 del presente Statuto.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti dei due organi, che saranno nominati dai competenti organi di governo dell'Ateneo.

Il mandato del Rettore in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto ha durata fino al 31 ottobre 2016 e non è rinnovabile.

I presidi di facoltà e i direttori dei dipartimenti e degli istituti, previsti dal precedente Statuto, restano in carica fino alla costituzione dei dipartimenti ai sensi della disposizione transitoria e finale § 3 del presente Statuto.

§ 5) Gli arrotondamenti che si rendessero necessari per dare esecuzione a norme del presente Statuto si faranno alla cifra unitaria inferiore per le frazioni di punto minori di 0,5 e alla cifra unitaria superiore per le frazioni uguali o superiori allo 0,5.

§ 6) Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti, con esclusione delle disposizioni incompatibili con le norme dello Statuto.

§ 7) Il presente Statuto, come anche le sue future modifiche, entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04175

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per uso umano.

Con il provvedimento n. aMP-45/2012 del 21 marzo 2012 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Via Provinciale Schito, 131 - 80058 Torre Annunziata (Napoli), rilasciata alla Società Novartis Farma S.p.a Largo Umberto Boccioni, 1 Origgio (Varese).

12A04171

Annullamento del provvedimento relativo al medicinale «Dantrium».

Codice pratica n. NIB/2011/2282

Medicinale: DANTRIUM (A.I.C. n. 024372).

Codice confezioni: 024372094 (Autorizzata), 024372082 (Autorizzata).

Il provvedimento di Variazione di tipo «IB» relativo alla specialità medicinale per uso umano DANTRIUM (A.I.C. n. 024372). Titolare Spepharm Holding B.V., codici confezione: 024372094 (Autorizzata), 024372082 (Autorizzata), quale modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e ss.mm.ii, pubblicata, secondo i termini previsti dall'art. 2 della Determina AIFA del 18 dicembre 2009 e ss.mm.ii., dalla Ditta Spepharm Holding B.V. in data 1° marzo 2012 nella *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 26 è annullato d'ufficio ad ogni effetto di legge.

L'annullamento viene disposto, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, in quanto a seguito di approfondimento è stato verificato che la notifica stessa deve ritenersi non regolare in base alle seguenti motivazioni: «La modifica è stata erroneamente presentata come variazione di tipo IB. Infatti, considerato che la modifica riguarda l'allargamento dei limiti approvati per la specifica del PH al rilascio (da 9.5-10.5 a 8.8-11.0), tale modifica deve essere classificata come variazione B.H.d.1.e. di tipo II, in accordo al Regolamento 1234/2008/EC.»

Il presente provvedimento è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

12A04174

Rettifica dell'estratto della determinazione V&PC IP n. 710 del 21 febbraio 2012 relativo all'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Movicol».

Nel comunicato concernente: "Estratto determinazione V&A PC IP N. 710 del 21 febbraio 2012" pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 78 del 2 aprile 2012 recante l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Movicol» poudre pour solution buvable en sachet 20 sachets dalla Francia.

alla pagina 19 ove è scritto:

Confezione: Movicol "13,8 g polvere per soluzione orale" 20 bustine

Codice AIC: 041728015 (in base 10) 17TG0H (in base 32)

Forma farmaceutica: polvere per *sospensione* orale

Composizione: una bustina da 13,8 g di polvere per *sospensione* orale contiene:

leggasi:

Confezione: Movicol "13,8 g polvere per soluzione orale" 20 bustine

Codice AIC. 041728015 (in base 10) 17TG0H (in base 32)

Forma farmaceutica: polvere per *soluzione* orale

Composizione: una bustina da 13,8 g di polvere per *soluzione* orale contiene:

12A04203

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Si rende noto che l'impresa sottoindicata, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150 è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, tenuto dalla Camera di commercio di Lecco, per cessazione dell'attività.

I relativi punzoni in dotazione sono stati regolarmente restituiti e deformati.

Impresa: Fashion Time S.r.l. - Sede Olginate, Via Spluga, 91 - Marchio 32 LC.

12A04173

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa individuale Carsillo Sergio con sede in Cecina (Livorno), già assegnataria del marchio 66 LI, ha cessato l'attività di lavorazione metalli preziosi in data 27 gennaio 2012.

Pertanto con determinazione del Segretario generale n. 114 del 28 marzo 2012 è stata disposta la cancellazione dell'impresa in oggetto dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Sono stati restituiti dal titolare dell'impresa n. 2 punzoni LI 66 che sono stati deformati, le cui operazioni risultano descritte in apposito verbale depositato in atti della Camera di commercio di Livorno.

È stata altresì presentata denuncia di smarrimento di n. 1 punzone recante l'impronta del marchio medesimo. Si diffida l'utilizzo del punzone smarrito da parte di eventuali detentori che dovranno restituirlo alla Camera di commercio di Livorno.

12A04169

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto indicata, già assegnataria di marchio di identificazione dei metalli preziosi, a seguito del mancato rinnovo della predetta concessione per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del predetto decreto della Camera di commercio I.A.A. di Pescara, con la determinazione dirigenziale sotto indicata:

Determinazione: n. 81 del 3 febbraio 2012, Ditta: Arte In Oro di Pavone Roberta, Sede di Pescara - Via Umbria, 8, N. Marchio 92PE, N. Iscriz. Registro 61, N. Albo Artigiani 35535.

12A04202

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della dipendenza di alcuni uffici della rete consolare onoraria in Brasile.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

I Vice Consolati onorari in Belem, Manaus e Goiania e l'Agenzia Consolare onoraria in Boa Vista sono posti alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Brasilia.

Art. 2.

Il Consolato onorario in Salvador è posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Recife.

Roma, 22 marzo 2012

Il direttore generale VERDERAME

12A04172

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 3 aprile 2012.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3315
Yen	109,30
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,621
Corona danese	7,4404
Lira Sterlina	0,83255
Fiorino ungherese	293,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7007
Zloty polacco	4,1357
Nuovo leu romeno	4,3775
Corona svedese	8,7938
Franco svizzero	1,2035
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5600
Kuna croata	7,4933

Rublo russo	39,0237
Lira turca	2,3677
Dollaro australiano	1,2848
Real brasiliano	2,4342
Dollaro canadese	1,3206
Yuan cinese	8,3781
Dollaro di Hong Kong	10,3386
Rupia indonesiana	12167,71
Shekel israeliano	4,9558
Rupia indiana	67,5140
Won sudcoreano	1496,77
Peso messicano	16,9593
Ringgit malese	4,0607
Dollaro neozelandese	1,6203
Peso filippino	56,791
Dollaro di Singapore	1,6674
Baht tailandese	41,037
Rand sudafricano	10,2324

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A04228

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 4 aprile 2012.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3142
Yen	108,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,595
Corona danese	7,4397
Lira Sterlina	0,82850
Fiorino ungherese	295,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7002
Zloty polacco	4,1548
Nuovo leu romeno	4,3750
Corona svedese	8,8185
Franco svizzero	1,2038
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5730
Kuna croata	7,4840

Rublo russo	38,6304
Lira turca	2,3584
Dollaro australiano	1,2785
Real brasiliano	2,4060
Dollaro canadese	1,3079
Yuan cinese	8,2764
Dollaro di Hong Kong	10,2058
Rupia indonesiana	12029,85
Shekel israeliano	4,9206
Rupia indiana	67,1420
Won sudcoreano	1486,18
Peso messicano	16,8730
Ringgit malese	4,0293
Dollaro neozelandese	1,6136
Peso filippino	56,361
Dollaro di Singapore	1,6550
Baht tailandese	40,780
Rand sudafricano	10,2735

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A04229

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 5 aprile 2012.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3068
Yen	107,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,704
Corona danese	7,4397
Lira Sterlina	0,82420
Fiorino ungherese	295,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6995
Zloty polacco	4,1707
Nuovo leu romeno	4,3728
Corona svedese	8,8134
Franco svizzero	1,2025
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5692
Kuna croata	7,4820

Rublo russo	38,6600
Lira turca	2,3468
Dollaro australiano	1,2710
Real brasiliano	2,3942
Dollaro canadese	1,3042
Yuan cinese	8,2398
Dollaro di Hong Kong	10,1478
Rupia indonesiana	11945,92
Shekel israeliano	4,8967
Rupia indiana	66,8750
Won sudcoreano	1479,25
Peso messicano	16,8244
Ringgit malese	4,0106
Dollaro neozelandese	1,6026
Peso filippino	55,897
Dollaro di Singapore	1,6476
Baht tailandese	40,511
Rand sudafricano	10,2687

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A04230

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-088) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00